



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Giudice

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32257** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Veneto nei confronti di:

FRANCESCHI ANDREA, nato a Pieve di Cadore (BL) il 28.7.1978, res. a
Zurigo (CH), Hansenbueelweg n. 34, (c.f. FRNNDR78L28G642L),
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Paniz (c.f. PNZ MRZ 48E09
A757O), con domicilio eletto in Belluno, via G. Garibaldi n. 78,
(maurizio.paniz@ordineavvocatibellunopec.it);

POMPANIN ENRICO, nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 19.12.1973, ivi
residente in loc. Zuel di Sopra (c.f. PMPNRC73T19A266T), rappresentato e
difeso dall'avv. Maurizio Paniz (c.f. PNZ MRZ 48E09 A757O), con
domicilio eletto in Belluno, via G. Garibaldi n. 78,

	Visto l’atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa	
	Sezione Giurisdizionale in data 16 dicembre 2024 e la documentazione ad	
	esso allegata;	
	Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 18 marzo	
	2025 dagli avvocati Luca Miorin e Piero Patelli nell’interesse di	
	IAPICHINO PAOLA FRANCESCA, dall’Avv. Maurizio Paniz	
	nell’interesse di FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO e dagli	
	avvocati Costantino del Vesco e Francesco Curato nell’interesse di	
	TALAMINI CLAUDIO nonché la documentazione ad esse allegata;	
	Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 19 marzo	
	2025 dagli avvocati Federico Pagetta e Davide Furlan nell’interesse di	
	MUSSO LUISA e dall’Avv. Massimo Moretti nell’interesse di	
	BATTAGLIA AGOSTINO nonché la documentazione ad esse allegata;	
	Esaminati tutti gli atti della causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, celebratasi con l’assistenza	
	del segretario Mara Agostini e data per letta la relazione del magistrato	
	relatore, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore	
	generale Massimiliano Sutto e gli avvocati: Miorin Luca, per la convenuta	
	Iapichino Paola Francesca; Pagetta Federico per la convenuta Musso Luisa;	
	Curato Francesco Maria, per il convenuto Talamini Claudio; Maraviglia	
	Carmen, in sostituzione l’avvocato Paniz Maurizio, per i convenuti	
	Franceschi Andrea e Pompanin Enrico; Garlet Federico, in sostituzione	
	dell’Avv. Moretti Massimo, per il convenuto Battaglia Agostino,	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 16.12.2024, la Procura erariale	
	3	

	conveniva in giudizio i Sig.ri FRANCESCHI ANDREA, POMPANIN	
	ENRICO, BATTAGLIA AGOSTINO, MUSSO LUISA, IAPICHINO	
	PAOLA FRANCESCA, TALAMINI CLAUDIO, per vederli condannare al	
	risarcimento del danno cagionato al Comune di Cortina d'Ampezzo nella	
	misura complessiva di euro 227.872,65 quale danno indiretto da mobbing	
	derivante dalla condanna emessa in sede civile nei confronti	
	dell'Amministrazione comunale con sentenze del Tribunale del Lavoro di	
	Belluno n. 8 del 26 marzo 2019 (sentenza non definitiva del giudizio) e n.4	
	del 20 gennaio 2021 (sentenza definitiva del giudizio) e successivi atti di	
	riconoscimento di debito (deliberazioni di consiglio comunale n. 41 del 29	
	luglio 2019, n. 55 del 17 settembre 2020, n.35 del 29 luglio 2021 e	
	determinazioni di liquidazione n. 958 del 2 agosto 2019 per €. 76.003,34 e n.	
	1168 del 5 agosto 2021 per €. 151.869,60).	
	II. Riferiva in particolare il Pubblico Ministero che - a seguito di specifica	
	segnalazione di danno dell'8 novembre 2011 a firma della dott.ssa	
	Alessandra Cappellaro, dipendente di ruolo del Comune di Cortina	
	d'Ampezzo, e successive comunicazioni di aggiornamento in ordine alla	
	vicenda processuale (su iniziativa della stessa Procura erariale) - aveva avuto	
	conoscenza della fattispecie complessiva di danno legata alle ripetute	
	prevaricazioni subite sul posto di lavoro dalla denunciante. L'asserita	
	condotta aveva determinato la condanna dell'Amministrazione in sede civile	
	al risarcimento del danno da perdita di chance, in connessione alla	
	sistematica estromissione della dipendente dall'accesso alle posizioni	
	organizzative negli anni dal 2010 al 2015, e del danno da demansionamento	
	e dequalificazione, accertato per il periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre	
	4	

	2015.	
	Relativamente alla vicenda processuale presupposta, il Pubblico Ministero	
	evidenziava che inizialmente il Tribunale di Belluno, pur dichiarando il	
	demansionamento della dipendente nel periodo tra il 5 ottobre 2009 ed il 30	
	ottobre 2009, con sentenza n. 127/2012, aveva respinto le domande	
	risarcitorie proposte. La decisione veniva confermata con sentenza n.	
	476/2016 della Corte d’Appello di Venezia, la quale aveva tuttavia disposto,	
	previa riassunzione, la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice del	
	Lavoro in ordine alla domanda di mancato riconoscimento della posizione	
	organizzativa.	
	Riassunto il giudizio davanti al Tribunale del Lavoro per la definizione della	
	domanda di riconoscimento della posizione organizzativa, la dipendente	
	impugnava per il resto la sentenza n. 476/2016 della Corte d’Appello davanti	
	alla Corte di Cassazione, che accoglieva il ricorso con ordinanza n. 34851	
	del 25 novembre 2022.	
	La stessa dipendente proponeva, nelle more, un secondo ricorso davanti al	
	Giudice del lavoro di Belluno, il quale, riunito a quello già riassunto, si	
	concludeva con le già citate sentenze n. 8/2019 e n. 4/2021.	
	Precisava infine il Pubblico Ministero che attualmente la controversia tra la	
	dottoressa Cappellaro e il Comune di Cortina giace in grado di appello avanti	
	la competente Corte veneziana (R.G. n. 765/2019) e che, a seguito della	
	prefata ordinanza del giudice di legittimità, il giudizio è stato anche	
	riassunto, ex art. 392 del c.p.c., avanti al Tribunale di Belluno in diversa	
	composizione, con funzioni di giudice del rinvio (R.G. n. 24/2023).	
	III. Relativamente ai contenuti della domanda attorea, il requirente anzitutto	

	riequipolava l'attività istruttoria compiuta, trattando anche specificatamente le	
	diverse eccezioni preliminari - ritenute infondate - sollevate dagli odierni	
	convenuti con le deduzioni difensive presentate nella fase istruttoria	
	(prescrizione, violazione del diritto di difesa, non accoglimento della	
	richiesta di proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione, presunti	
	effetti caducanti dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.38451/2022).	
	Ripercorreva poi, con specifico richiamo alle valutazioni effettuate dal	
	Tribunale del Lavoro di Belluno, condividendone il contenuto, l'andamento	
	della vicenda processuale civile.	
	Dall'esame degli atti - secondo gli assunti della Procura regionale -	
	emergeva che la dott.ssa Cappellaro, assunta dal Comune di Cortina	
	d'Ampezzo nell'anno 1997 con la qualifica di <i>"Funzionario amministrativo</i>	
	<i>responsabile area Ragioneria"</i> (categoria giuridica ed economica D3, <i>ex</i>	
	VIII^ q.f.), e sin dall'anno 2004 adibita a svolgere le funzioni di Dirigente	
	dell'Area Finanziaria, a seguito della riorganizzazione dell'Ente disposta	
	dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative del maggio 2017 e dopo	
	una breve e provvisoria proroga dell'incarico dirigenziale per un periodo di	
	tre mesi, veniva sostituita nello svolgimento delle funzioni apicali da	
	personale che sino ad allora le era stato subordinato. Ciò accadeva, secondo	
	quanto indicato nell'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito di un progetto	
	di ulteriore riorganizzazione dell'assetto amministrativo, basato sulla	
	sostituzione dei dirigenti con posizioni organizzative, che sarebbe stato però	
	priva di logica ed eseguito in modo illegittimo.	
	Una volta esclusa la dott.ssa Cappellaro dalla possibilità di concorrere per le	
	posizioni organizzative - e pur a dispetto dell'esistenza di regolamentazione	
	6	

	interna corrispondente ai principi di legge - a seguito dell'adozione da parte	
	del Sindaco e del Vicesindaco di atti di incarico conferito <i>intuitu personae</i>	
	per periodi di ridottissima durata in favore di altri dipendenti (con ulteriore	
	violazione dei principi di legge), la responsabilità del servizio Ragioneria e	
	Tributi veniva attribuita al Segretario e Direttore generale <i>pro tempore</i> ,	
	BATTAGLIA AGOSTINO, odierno convenuto, fino all'anno 2012, con lo	
	scopo di escludere la dott.ssa Cappellaro da qualsiasi attività di gestione,	
	come sarebbe confermato anche dall'attribuzione mediante incarico esterno	
	di una consulenza in materia economico-finanziaria a dipendente pubblico di	
	altra amministrazione.	
	Al contempo, la dott.ssa Cappellaro era divenuta destinataria di	
	un'impressionante sequela di atti di trasferimento, talvolta direttamente	
	adottati dallo stesso Sindaco, talaltra da parte degli altri odierni convenuti	
	BATTAGLIA AGOSTINO e MUSSO LUISA, con la conseguenza che,	
	dopo un periodo di aspettativa, la dipendente fu dapprima incardinata presso	
	l'ufficio patrimonio e CED (1° marzo - 31 maggio 2009), poi presso i servizi	
	demografici e sociali (1° giugno - 1° novembre 2009), salvo essere	
	successivamente comandata presso il Comune di San Vito di Cadore sulla	
	base di apposita convenzione (1° novembre 2009-31 dicembre 2012), per poi	
	rientrare presso l'ufficio tavolare (1° gennaio 2013-31 dicembre 2014) e	
	infine essere trasferita nuovamente presso i servizi demografici e sociali (1°	
	gennaio 2015-31 dicembre 2015).	
	Il corredo probatorio del processo civile, e specificatamente le testimonianze	
	rese davanti al Giudice civile, rendevano conto, ad avviso del Requirente, del	
	volontario demansionamento e della preordinata dequalificazione	
	7	

	professionale della dipendente, collocata a svolgere compiti meramente	
	esecutivi e spesso senza neanche sufficiente dotazione materiale.	
	Secondo le prospettazioni del Requirente, alla luce dei principi	
	giurisprudenziali ampiamente richiamati dall'atto di citazione, veniva quindi	
	a pieno titolo integrato il mobbing lavorativo già riscontrato da parte del	
	Giudice civile.	
	IV. Nel valutare e distinguere le posizioni dei diversi convenuti, veniva	
	evidenziato:	
	a) che il danno da perdita di chances, pari a euro 5.098,71 , era da ricondurre	
	a una serie di provvedimenti emanati dal sindaco, FRANCESCHI	
	ANDREA, nonché, in sua assenza, dal vicesindaco POMPANIN ENRICO,	
	tra il 2007 e il 2016, sempre avallati sia dal segretario e direttore generale,	
	dottor BATTAGLIA AGOSTINO (nel periodo di reggenza 12 settembre	
	2007 - 31 agosto 2012) e, successivamente, dal segretario generale,	
	dottor MUSSO LUISA (dal 1° settembre 2012 al 17 maggio 2015).	
	Al riguardo, secondo la Procura regionale, non potevano condividersi le	
	deduzioni difensive dei convenuti, essenzialmente incentrate sulla natura	
	discrezionale della scelta, in quanto tali scelte si fondavano su motivazioni	
	solo apparenti e comunque inadeguate. Le stesse si erano rivelate prive di	
	imparzialità e trasparenza, e soprattutto, contraddittorie, sia in punto di	
	valutazione delle pregresse esperienze lavorative della dipendente, sia in	
	relazione alla scelta - successivamente effettuata dall'Amministrazione - di	
	rivolgersi a consulenze esterne fino all'assunzione di altro dipendente in	
	mobilità quale responsabile del servizio economico-finanziario;	
	b) che il danno da demansionamento e dequalificazione professionale	

	quantificato in euro 70.904,34 - riconducibile al divario registrato tra le	
	mansioni tipiche della categoria della dipendente e quelle non equivalenti, di	
	natura meramente esecutiva e prive di autonomia, alle quali la dott.ssa	
	Cappellaro era stata adibita durante la permanenza all'ufficio tavolare e ai	
	servizi demografici e sociali - era riconducibile non solo alle scelte ed agli	
	atti adottati dal livello politico dell'Ente, ma anche al concorso e l'assistenza	
	del segretario generale, MUSSO LUISA, e alla colpevole inerzia dei	
	responsabili di servizio IAPICHINO PAOLA FRANCESCA (preposta	
	all'ufficio tavolare dal 29 agosto 2007 fino al 31 dicembre 2013) e	
	TALAMINI CLAUDIO (direttore dei servizi demografici e sociali dal 29	
	agosto 2007 al dicembre 2015).	
	Sul punto, secondo il requirente, non potevano condividersi le difese dei	
	convenuti FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO, già respinte	
	dal giudice civile, le quali negavano la sussistenza del dedotto	
	demansionamento, così come quelle del Segretario generale e dei	
	responsabili dei servizi, anch'esse, volte ad escludere un ruolo decisivo di	
	quest'ultimi nella vicenda per aver subito incolpevolmente gli effetti	
	preclusivi riferibili a decisioni assunte autoritativamente da altri organi	
	sovraordinati;	
	c) che il danno da mobbing, quantificato in euro 151.869,70 , in stretta	
	aderenza con le risultanze del processo civile, doveva certamente ricondursi	
	ai numerosi decreti datoriali adottati dal Sindaco FRANCESCHI ANDREA,	
	ed alle iniziative attuate dal Segretario generale, MUSSO LUISA, e dai	
	responsabili di servizio IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI	
	CLAUDIO, oltre che, per il limitato periodo maggio-agosto 2012, dal	
	9	

	secondo quanto emerso dalla relazione di parte dello Studio Giallo srl; ii. che	
	fosse rideterminata la ripartizione di tale danno, tenendo conto della effettiva	
	responsabilità di ciascuno degli intimati in rapporto agli episodi di ritenuto	
	demansionamento della dipendente; e, conseguentemente, che la	
	responsabilità del dr. Franceschi fosse determinata in via concorrente e	
	residuale con quella del dr. Battaglia e della dott.ssa Musso; c) con riguardo	
	al danno da mobbing; i. che fosse esclusa qualsivoglia responsabilità del dr.	
	Franceschi per asserito danno da mobbing per mancanza di prova della	
	ricorrenza dell'elemento soggettivo della fattispecie in capo allo stesso; ii. in	
	via subordinata, che la pretesa risarcitoria fosse rideterminata al ribasso, con	
	esclusione del riconoscimento del danno esistenziale, e che la stessa fosse	
	posta a carico degli intimati dr. Battaglia, dott.ssa Musso, dott.ssa Iapichino	
	e rag. Talamini e comunque ripartita in via concorrente. Venivano altresì	
	formulate istanze istruttorie finalizzate all'escussione di testimoni e	
	all'interrogatorio formale del convenuto FRANCESCHI ANDREA sui	
	capitoli di prova indicati nella memoria difensiva, relativi alle modalità di	
	gestione del rapporto di lavoro della dott.ssa Cappellaro.	
	Dopo aver ripercorso l'andamento del procedimento civile, il nominato	
	patrocinio evidenziava che sia la sentenza non definitiva n. 8/2019 (che	
	aveva rigettato le domande di conferimento della posizione organizzativa	
	ante e post 2011, e accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita	
	di chance disponendo la prosecuzione del giudizio per la quantificazione del	
	danno da demansionamento e mobbing), che la sentenza definitiva n. 4/2021	
	(che aveva quantificato per gli anni 2013-2016 il danno da mobbing) erano	
	ancora <i>sub iudice</i> per via della loro impugnazione in grado d'appello.	
	12	

	potendo operare il noto principio dell'autonomia dei giudizi.	
	Nel merito, contestavano la sussistenza delle dedotte responsabilità a carico	
	dei convenuti, avendo i medesimi effettuato delle scelte di natura politica,	
	per loro natura insindacabili, o comunque discrezionali, da ritenersi	
	pienamente legittime in riferimento all'attribuzione delle posizioni	
	organizzative a personale più specificamente preparato della dott.ssa	
	Cappellaro per lo svolgimento delle relative attività gestionali.	
	Veniva, in particolare, evidenziato che, all'atto dell'insediamento della	
	nuova giunta comunale del sindaco Franceschi, la dott.ssa Cappellaro - già	
	assegnataria di un incarico <i>intuitu personae</i> senza previa selezione e	
	comunque a tempo determinato - era assente dal servizio per la fruizione di	
	un periodo di aspettativa e che, successivamente al suo rientro, le veniva	
	prorogato l'incarico dirigenziale nelle more della riorganizzazione dell'Ente.	
	Tale riorganizzazione prevedeva, da un lato, la sostituzione delle posizioni	
	dirigenziali con posizioni organizzative più rispondenti alle esigenze e alle	
	dimensioni dell'Amministrazione e, dall'altro, la successiva attribuzione	
	delle responsabilità del Servizio finanziario in capo al Segretario-Direttore	
	Generale (mentre gli altri servizi vennero assegnati a singoli responsabili di	
	categoria D, con incarichi annuali conferiti mediante Decreto Sindacale n. 17	
	del 30.11.2007). Ne conseguiva che la dipendente non poteva vantare, in	
	ogni caso, alcun diritto a permanere nell'incarico o a vedersi attribuire la	
	posizione organizzativa del servizio economico-finanziario.	
	Relativamente al danno da perdita di chances i convenuti ribadivano,	
	anzitutto, che la statuizione di condanna era provvisoria: la stessa infatti era	
	ancora oggetto del giudizio n. 24/2023 R.G. - attualmente pendente avanti al	
	14	

	Tribunale di Belluno a seguito della riassunzione conseguente all’ordinanza	
	della Corte di Cassazione n.34851/2022 - per la parte non esaminata dalle	
	sentenze n. 8/2019 e n.4/2021.	
	Doveva poi considerarsi che a seguito della medesima ordinanza della Corte	
	di Cassazione e in forza dei principi ivi affermati, le stesse sentenze del	
	Tribunale di Belluno n.8/2019 e n. 4/2021 sarebbero state indirettamente	
	incise nei loro contenuti a seguito dell’indicazione del Giudice di legittimità	
	di procedersi alla valutazione unitaria dell’intera fattispecie di danno	
	lamentata dalla dott.ssa Cappellaro.	
	In ogni caso, la difesa dei convenuti rilevava che la procedura comparativa	
	per l’assegnazione delle posizioni organizzative (il cui mancato espletamento	
	è stato posto alla base della pronuncia risarcitoria) non doveva essere	
	esperita perché non sussisteva alcun obbligo normativo in tal senso:	
	l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa si risolve infatti in una	
	scelta discrezionale rimessa al datore di lavoro che, nel caso di specie, aveva	
	ritenuto di operarla in favore di personale più qualificato della dott.ssa	
	Cappellaro.	
	Inoltre, veniva eccepito che la dipendente non aveva le competenze	
	necessarie per ottenerne l’assegnazione, fermo restando, tra l’altro, che	
	nell’anno 2008 ancora usufruiva di un periodo di aspettativa per motivi	
	personali.	
	Dunque, in definitiva, degli 86 provvedimenti adottati nel complesso della	
	vicenda sotto esame, ben 72 riguardavano posizioni cui la dott.ssa	
	Cappellaro non poteva accedere, mentre gli altri 14, relativi all’area di sua	
	competenza, non potevano essere indirizzati in favore della stessa, stante	
	15	

	dapprima l'iniziale avocazione della posizione al Segretario generale e	
	l'assenza della dipendente per aspettativa negli anni 2009-2012, e	
	successivamente il suo distaccamento presso il Comune di San Vito di	
	Cadore negli anni 2013-2014, e infine la nuova aspettativa volontaria fruita	
	dalla dipendente negli anni 2015-2017.	
	Venivano, quindi, contestati, in radice, sia gli stessi presupposti della	
	configurabilità del danno da perdita di <i>chances</i> - considerata l'effettiva	
	impossibilità per la dott.ssa Cappellaro di accedere alle posizioni	
	organizzative - e sia la quantificazione del danno, come operata dalla	
	Procura, fondata sull'acritico recepimento delle considerazioni del Giudice	
	civile che ne determinava apoditticamente la consistenza nel 50% della	
	differenza tra quanto percepito dalla dipendente e quanto la stessa avrebbe	
	percepito se fosse stata assegnataria di P.O.	
	Ciò pur tacendosi il fatto che la dott.ssa Cappellaro, nel periodo in	
	considerazione, aveva avuto una retribuzione addirittura superiore a quella	
	dovuta per l'incarico di posizione organizzativa.	
	Relativamente al danno da demansionamento, veniva anzitutto considerato	
	che erroneamente la Procura erariale aveva preso a riferimento condotte sia	
	antercedenti all'anno 2011 (non oggetto delle sentenze n. 8/2019 e n. 4/2021)	
	sia successive, mentre nel merito dovevano considerarsi non condivisibili le	
	affermazioni effettuate dall'inquirente in merito al presunto	
	demansionamento della dipendente, non ricorrendo i presupposti a ciò	
	necessari.	
	Non potevano, infatti, ritenersi sussistenti:	
	a) la violazione del criterio dell'equivalenza formale, non provata dalla	

	Procura erariale ed anzi contraddetta dagli esiti dell'istruttoria. Al riguardo,	
	si faceva presente che la dott.ssa Cappellaro si era occupata, presso l'Ufficio	
	Tavolare, della redazione di atti e documenti amministrativi coadiuvando la	
	dirigente responsabile dell'Ufficio (partecipando, altresì, al progetto di	
	informatizzazione dell'ufficio e usufruendo delle medesime dotazioni	
	strumentali degli altri dipendenti) e che, durante l'assegnazione presso	
	l'Ufficio Anagrafe, aveva svolto compiti di indubbio rilievo coerenti con le	
	mansioni previste per la categoria professionale di appartenenza (attività a	
	contenuto tecnico-gestionale, in particolare: istruzione, redazione di atti e	
	documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente; analisi, studio e	
	ricerca con riferimento al settore di competenza);	
	b) lo svuotamento delle funzioni, apoditticamente valorizzata dalla Procura	
	erariale e mai nemmeno prospettata dalla stessa dipendente, che, comunque,	
	non aveva le competenze necessarie per assumere le funzioni di responsabile	
	dell'Ufficio.	
	Con riferimento alla quantificazione - anch'essa ripresa pedissequamente	
	dal giudizio civile nella misura corrispondente al 50% della retribuzione	
	percepita dalla dipendente nell'intero triennio – si rilevava che la stessa era	
	palesamente sproporzionata e non in linea con i criteri di liquidazione	
	valorizzati dalla giurisprudenza (25% della retribuzione spettante al	
	dipendente nel periodo interessato dall'illecita condotta datoriale) e	
	comunque, in ipotesi, da rivedere secondo quanto prospettato dalla	
	consulenza di parte in atti (euro 44.551,00).	
	Relativamente al danno da asserito mobbing di cui alla sentenza non	
	definitiva n. 4/2021 - a tutt'oggi non passata in giudicato e per la quale	
	17	

	pende giudizio d'appello - si considerava che ancora una volta la Procura	
	erariale si era appiattita sull'errata decisione del Tribunale di Belluno, non	
	tenendo conto, però, della necessità sia di limitare il periodo temporale di	
	referimento all'epoca successiva al 2011 e sia di considerare che, per il	
	periodo antecedente, lo stesso Tribunale aveva rigettato la domanda	
	risarcitoria, stante la preesistenza delle patologie lamentate dalla dott.ssa	
	Cappellaro.	
	Veniva inoltre contestata la genericità degli assunti della Procura regionale la	
	quale - confondendo tra demansionamento e mobbing e pretendendo di	
	inquadrare singoli episodi, neppure rilevanti, nell'ambito di un più ampio	
	progetto di vessazione di cui non vi sarebbe riscontro in atti - ha	
	erroneamente ritenuto sussistere i presupposti del mobbing. Viceversa, non	
	emergevano episodi specifici di ostilità espressi dal Sindaco nei confronti	
	della dipendente, stante anche la piena legittimità degli atti adottati	
	dall'Amministrazione, l'inconferenza sia delle deposizioni testimoniali	
	richiamate in citazione (espressamente contestate) sia degli articoli di	
	giornale (vagamente richiamati nell'atto di citazione), l'irrilevanza della	
	documentazione precostituita a fini processuali dalla dott.ssa Cappellaro,	
	oltre che l'inattendibilità della CTU del dott. Donadello di cui al giudizio	
	civile, assolutamente apodittica in ordine alla quantificazione del danno.	
	Conclusivamente, i convenuti rilevavano, in primis, che la riorganizzazione	
	dell'Ente non era riconducibile in via esclusiva al Sindaco dell'Ente, e che,	
	in ogni caso, nella quantificazione del danno e nella sua ripartizione, si	
	sarebbe dovuta considerare la dimensione effettiva e non ipotetica della	
	referibilità oggettiva e soggettiva delle condotte di demansionamento e	
	18	

mobbing alle iniziative del Sindaco.

VII. Con memoria del 18 marzo 2025, a mezzo degli Avvocati Luca Miorin

e Piero Patelli si costituiva in giudizio IAPICHINO PAOLA FRANCESCA

la quale chiedeva: **a)** in via pregiudiziale respingersi le domande della

Procura erariale per l'insussistenza di un accertamento definitivo in merito al

danno lamentato dalla dott.ssa Cappellaro; **b)** in via subordinata

pregiudiziale, disporsi la sospensione del giudizio; c) in via preliminare,

accertarsi l'intervenuta prescrizione ex art. 1 c. 2 L. 20/1994, respingersi la

domanda e dichiarare l'estinzione del diritto al risarcimento; **d)** nel merito,

respingersi ogni domanda attorea proposta nei suoi confronti per assenza di

colpa grave.

In via istruttoria, veniva formulata istanza ex art. 94 c. 2 C.G.C. affinché si

imponesse al Comune di Cortina d'Ampezzo (oppure in alternativa alla

Dott.ssa Cappellaro, che l'aveva utilizzata mediante deposito sub. doc.13 nel

procedimento d'appello veneziano – Sez. Lavoro – avverso Sent. Trib.

Belluno Lav. 127/2012) di produrre la nota prot. 1124/2012 d.d. 15.1.2013.

Eccepita la non definitività dell'accertamento del Giudice del Lavoro, e

rilevato che la Procura erariale, anche ai fini della ripartizione del danno,

aveva preso atto del suo collocamento a riposo a far data dal 31.12.2013, la

convenuta IAPICHINO PAOLA FRANCESCA evidenziava le peculiarità

dell'Ufficio Tavolare la cui responsabilità viene attribuita direttamente da

parte del Presidente del Tribunale ordinario, e le cui rilevanti attività non si

conciliano con lo svilimento e la mortificazione professionali dedotti dalla

dott.ssa Cappellaro.

Veniva, poi, contestata la ricorrenza dell'elemento psicologico della colpa

	grave, non avendo avuto la convenuta alcun ruolo nel trasferimento della	
	dott.ssa Cappellaro presso l'Ufficio Tavolare, ed avendo anzi espressamente	
	richiesto all'Amministrazione di consentirle di accedere ad un corso di	
	formazione connesso alla nuova assegnazione, provvedendo poi	
	personalmente alla sua formazione ed assegnandole l'incarico di	
	informatizzare l'anagrafe dei proprietari, così valorizzando le sue qualità con	
	l'impiego nelle mansioni che era possibile affidarle all'interno del limitato	
	perimetro dell'Ufficio Tavolare.	
	La convenuta sottolineava la mancanza del nesso di causalità tra la sua	
	condotta e il prodursi del danno, essendogli precluso rifiutare l'assegnazione	
	della dott.ssa Cappellaro all'Ufficio Catasto e adibirla a differenti funzioni e	
	non potendole essere addebitato, tra l'altro, un presunto comportamento	
	alternativo del tutto ipotetico e nemmeno specificato dalla Procura erariale;	
	eccepiva, comunque, il decorso della prescrizione quinquennale decorrente	
	dalla data del 19.3.2013, giorno in cui, con l'atto d'appello, la dott.ssa	
	Cappellaro aveva esternato al Comune di Cortina d'Ampezzo il danno	
	derivante dal demansionamento per la sua applicazione all'Ufficio Tavolare.	
	VIII. Con memoria del 18 marzo 2025, a mezzo degli Avv.ti Costantino del	
	Vesco e Francesco Curato, si costituiva in giudizio il sig. TALAMINI	
	CLAUDIO, il quale chiedeva; a) in via preliminare, sospendersi il giudizio	
	ai sensi dell'art. 106 del Codice di Giustizia Contabile di cui al D.lgs.	
	174/2016 nell'attesa della definizione dei giudizi civili ancora pendenti; b) in	
	via principale di rito - previa integrazione del contraddittorio nei confronti	
	del geom. Paola Francesca Lezuo, responsabile dell'Ufficio Tavolare dal	
	1.8.2014 al 31.12.2014 - respingersi le domande tutte proposte nei suoi	
	20	

	confronti perché prescritte; c) in via principale di merito, respingersi la	
	domanda risarcitoria, perché infondata; d) in via subordinata e salvo	
	gravame, ripartire gli importi secondo i gradi di responsabilità dei convenuti,	
	contenendo al minimo valore la quota a lui attribuibile, anche a seguito di	
	ampio esercizio del potere riduttivo.	
	Nello specifico, evidenziata la non definitività dell'accertamento del	
	Tribunale del lavoro, eccepiva l'inconfigurabilità della responsabilità erariale	
	a lui ricondotta non sussistendo alcuna sua colpevole inerzia relativamente	
	all'assegnazione della dott.ssa Cappellaro all'Ufficio Servizio Demografico	
	e sociale, unilateralmente decisa dal Sindaco e dal Segretario dell'Ente, ai	
	quali aveva anzi rappresentato la criticità del suo inserimento.	
	Quanto al danno da mobbing non vi era stato alcun comportamento di	
	prevaricazione da parte del convenuto, che anzi attribuì alla dott.ssa	
	Cappellaro, nella valutazione lavorativa, punteggi di eccellenza e la	
	autorizzò su sua richiesta alla flessibilità lavorativa.	
	Contestava, infine, la ripartizione del danno prospettata da parte della	
	Procura erariale.	
	IX. Con memoria del 19 marzo 2025, a mezzo degli Avvocati Federico	
	Pagetta e Davide Furlan, si costituiva in giudizio MUSSO LUISA, la quale	
	chiedeva; a) in via principale di merito, il rigetto delle domande formulate;	
	b) in via graduata di rito, disporsi la sospensione del procedimento; c) in via	
	graduata di merito ridursi l'addebito nei suoi confronti.	
	Eccepiva, in primo luogo, l'assenza di un danno certo, liquido ed esigibile, in	
	manca di una pronuncia passata in giudicato sull'erroneità delle condotte	
	degli amministratori tenuto conto che le sentenze n. 8/2019 e n. 4/2021 del	
	21	

	Tribunale di Belluno erano state impugnate e che, pertanto, ciò rendeva	
	necessario il richiesto disporsi la sospensione del giudizio.	
	Veniva, inoltre, eccepita la mancanza del nesso causale, alla luce del fatto	
	che la deduzione di responsabilità era fondata sulla condotta omissiva	
	asseritamente tenuta dal Segretario dell'Ente senza, però considerare che	
	quest'ultimo non avrebbe potuto legittimamente adottare alcun atto per	
	opporsi alla volontà ed alla determinazione del Sindaco riguardo alla nomina	
	dei responsabili dei servizi. Ed infatti - proseguiva la difesa - per	
	l'assunzione dei decreti di conferimento dell'incarico di posizione	
	organizzativa non è nemmeno previsto un parere di regolarità, in quanto di	
	esclusiva competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 10, del	
	TUEL. Si sottolineava, inoltre, che la dott.sa Cappellaro risultava in servizio	
	presso il Comune di Cortina d'Ampezzo solo dal settembre 2012 al maggio	
	2015 e che la stessa non avrebbe potuto aspirare, comunque, a ricoprire una	
	delle posizioni organizzative.	
	Non era pertanto riferibile alla convenuta MUSSO LUISA il danno da	
	perdita di chances, avendo ella terminato il suo rapporto con il Comune di	
	Cortina d'Ampezzo a fine 2014: la scelta di assumere un consulente esterno	
	per rivestire la posizione di responsabile dell'area finanziaria (in ogni caso,	
	dotato di maggiori titoli rispetto alla dott.ssa Cappellaro) risale al settembre	
	2012 e quindi ben prima che la stessa convenuta prendesse servizio come	
	Segretario generale, quando tra l'altro i rapporti tra la stessa dott.ssa	
	Cappellaro e l'Amministrazione erano già irrimediabilmente compromessi	
	ed escludevano che la dipendente, per tale motivo, potesse aspirare a	
	ricoprire una delle posizioni organizzative.	

	Quanto al danno da demansionamento e mobbing, la convenuta eccepiva	
	l'insussistenza di una condotta antigiuridica a lei riferibile, essendo stata la	
	dott.ssa Cappellaro assegnata a importanti funzioni di annotazione nei	
	registri tavolari, eseguibili esclusivamente a mano, senza che dunque	
	rilevasse la mancata attribuzione alla stessa di un computer funzionante,	
	peraltro avvenuta come comprovato dalle deposizioni testimoniali in atti,	
	ignorate dalla Procura erariale.	
	Inoltre, la convenuta non avrebbe potuto interferire con le funzioni assegnate	
	alla dott.ssa Cappellaro presso l'Ufficio Tavolare, il quale presenta delle	
	peculiarità che non consentono di considerarlo come una mera articolazione	
	dell'Amministrazione, essendo soggetto al controllo del Giudice ordinario e	
	tutt'al più ad un potere del Segretario comunale non di gestione diretta, ma	
	di mero coordinamento ai sensi degli artt. 107 commi 2, 4 e 97 comma 4 lett.	
	d) del TUEL.	
	Si osservava, inoltre, che la dottoressa Cappellaro non aveva subito alcun	
	detrimento professionale quando era stata assegnata ai Servizi Demografici e	
	Sociali posto che tali mansioni, soggette al controllo della Prefettura, le	
	erano state conferite dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Personale	
	(quest'ultimo neppure coinvolto nel presente giudizio) e non certo dal	
	Segretario comunale rimasto del tutto estraneo alla scelta organizzativa.	
	Quanto al danno da mobbing, la convenuta rilevava che lo stesso andava	
	comunque ricondotto a scelte ed atti antecedenti al periodo 2012-2015, come	
	anche evincibile dalla consulenza tecnica in atti (laddove evidenzia uno stato	
	ansioso della dipendente già nel periodo 2007-2009) e che,	
	conseguentemente nessuna responsabilità poteva esserle attribuita <i>ratione</i>	
	23	

	<i>temporis.</i>	
	Veniva in ultimo contestata la ripartizione del danno operata dalla Procura	
	erariale, dovendosi anche tenere conto della mancata citazione in giudizio	
	del Responsabile del Servizio personale e del Responsabile del Servizio	
	tavolare a partire dall'agosto 2014.	
	X. Con memoria del 19 marzo 2025, a mezzo dell'Avv. Massimo Moretti, si	
	costituiva in giudizio BATTAGLIA AGOSTINO, il quale chiedeva in via	
	preliminare, disporsi la sospensione del procedimento per pregiudizialità del	
	pendente giudizio civile e comunque rigettarsi la domanda proposta nei suoi	
	confronti in quanto inammissibile o comunque infondata in fatto e in diritto,	
	essendo altresì prescritto il diritto fatto valere. In via subordinata, chiedeva	
	fosse ridotto l'importo risarcitorio di cui era stato chiamato a rispondere, sia	
	in virtù di una riduzione complessiva della quantificazione del danno	
	complessivo e sia in virtù in percentuale in ragione della sua posizione di	
	sussidiarietà.	
	Eccepita la non definitività dell'accertamento del Tribunale del Lavoro di	
	Belluno che determinava incertezza sull' <i>an</i> e sul <i>quantum</i> - e comunque la	
	prescrizione della pretesa per fatti risalenti al più tardi al 2015 - il convenuto	
	deduceva l'infondatezza nel merito della domanda formulata nei suoi	
	confronti, rilevando, anzitutto, l'erroneità della ricostruzione operata dalla	
	Procura regionale, posto che mai la dott.ssa Cappellaro era stata posta alle	
	dipendenze di personale gerarchicamente a lei subordinato e che, in punto di	
	organizzazione, l'affidamento di incarichi di posizioni organizzative	
	risultava tutt'altro che illegittimo, ma anzi semmai doveroso a seguito della	
	soppressione delle posizioni dirigenziali.	
	24	

	Inoltre, in un quadro - ignorato dalla Procura erariale - di grave difficoltà	
	nella gestione del personale, il convenuto rappresentava di aver svolto un	
	ruolo meramente organizzativo, non collegato all'individuazione nominativa	
	del personale da incaricare delle posizioni organizzative. Contestava,	
	comunque, la sussistenza di un obbligo di svolgere procedure selettive per	
	l'affidamento degli incarichi e che la dipendente fosse nella condizione di	
	rivendicare il diritto ad essere confermata nell'incarico precedentemente	
	assegnato.	
	Negava, quindi ogni addebito circa il contestato danno da perdita di chances,	
	avendo la dott.sa Cappellaro accettato il comando presso il Comune di San	
	Vito di Cadore, presso il quale era stata alla medesima conferita la posizione	
	di alta professionalità quale Responsabile dell'Area Amministrativo-	
	Contabile e dell'Area Amministrativa e financo di Vice Segretario	
	comunale, essendole stata affidata anche la reggenza della Segreteria per il	
	periodo di vacanza della posizione del Segretario generale, incarichi	
	evidentemente appetibili e non certo obiettivamente punitivi.	
	Quanto al danno da mobbing, in astratto a lui riferibile tutt'al più per un	
	periodo di circa tre mesi (avendo egli cessato la propria attività presso il	
	Comune di Cortina d'Ampezzo il 31.08.2012), il convenuto affermava che	
	ogni sua responsabilità andava certamente esclusa perché in quel periodo la	
	dott.ssa Cappellaro era comandata presso il Comune di San Vito di Cadore	
	ed egli non aveva adottato alcun provvedimento nei suoi confronti.	
	Contestava la sussistenza del nesso di causalità, non essendo esigibile nei	
	suoi confronti alcun atto diverso da quelli adottati nei riguardi della	
	dipendente inerenti alla gestione del personale amministrativo e all'assetto	
	25	

		contrasto tra giudicati.	
		Ribadiva, inoltre, ai sensi dell’art. 83, comma 3 CGC, l’istanza di	
		integrazione del contraddittorio nei confronti del geom. Francesca Paola	
		Lezuo, responsabile dell’Ufficio Tavolare dall’1.8.2014 al 31.12.2014,	
		evidenziando che la sua assistita non aveva mai assunto atteggiamenti	
		vessatori nei confronti della dott.ssa Cappellaro e che aveva anzi valutato	
		positivamente il suo lavoro, senza che ciò potesse avere alcuna influenza in	
		ordine all’assegnazione al suo ufficio (assegnazione per la quale, peraltro,	
		non aveva espresso alcun parere favorevole). Si riportava quindi alle	
		memorie ed alle conclusioni ivi formulate.	
		La causa veniva quindi trattenuta per la decisione.	
		DIRITTO	
		5. In via preliminare devono esaminarsi le eccezioni e le richieste preliminari	
		delle parti convenuta, nessuna delle quali merita accoglimento.	
		5.1 Relativamente all’istanza di sospensione del giudizio formulata da tutte	
		le parti convenute, si osserva che l’art.106, comma 1, C.G.C. nel prevedere	
		che <i>“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa</i>	
		<i>definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice,</i>	
		<i>costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal</i>	
		<i>quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento</i>	
		<i>sia richiesto con efficacia di giudicato”</i> , consente al Collegio di provvedere	
		positivamente solo nei casi di effettiva pregiudizialità giuridica - qui non	
		ricorrente - come ampiamente indicato da univoca giurisprudenza (<i>ex</i>	
		<i>plurimis</i> si vedano Corte dei conti, I Sez. Centrale d’Appello n.64/2022; II	
		Sez. Centrale d’Appello n.56/2022, n.220/2022, Sez. Sardegna n.185/2022 e	
		28	

	n.194/2022). L'intervento sospensivo del Giudice è infatti precluso nei casi,	
	non ritenuti rilevanti per l'ordinamento, di una sostenuta opportunità o mera	
	utilità della sospensione, quale potrebbe tutt'al più essere considerata nella	
	presente fattispecie.	
	Al riguardo, fermo restando che il danno erariale viene in esistenza solo con	
	l'esborso sostenuto dall'Amministrazione (nel caso di specie con le	
	determinazioni di liquidazione n. 958 del 2 agosto 2019 e n. 1168 del 5	
	agosto 2021), dalla lettura della norma risulta evidente che il legislatore ha	
	optato per la scelta di dare rilievo alle sole ipotesi di pregiudizialità in	
	termini tecnici, qualora l'accertamento giudiziale presupposto venga cioè a	
	costituire l'antecedente non solo logico, ma anche giuridico della stessa	
	configurazione della responsabilità.	
	In tali termini, la richiamata disciplina, che di fatto, rispetto al regime	
	previgente, riduce la possibilità per il Collegio giudicante di disporre la	
	sospensione del giudizio, dev'essere coordinata, da un lato, con la normativa	
	sulla non esecutività della sentenza di primo grado in caso di impugnazione	
	(art.190, comma 4 C.G.C.), e, dall'altro, con quella sulla revocazione (art.	
	202 C.G.C.), rimandando così alla fase dell'appello o, eventualmente, alle	
	ipotesi di revocazione, la considerazione di eventuali sopravvenienze	
	probatorie che vengano a mutare i presupposti della responsabilità erariale,	
	la quale, nel corso dell'ordinario giudizio di responsabilità e secondo le	
	previsioni del codice di giustizia contabile, non può che essere valutata allo	
	stato degli atti, senza che possa essere disposta facoltativamente da parte del	
	Collegio la sospensione del giudizio.	
	5.2 Anche le eccezioni - da trattarsi congiuntamente - di prescrizione	

	(formulata dai convenuti IAPICHINO e BATTAGLIA) e di non attualità e	
	certezza del danno (sollevata da tutti i convenuti) sono infondate.	
	Secondo le regole proprie della responsabilità amministrativo-contabile,	
	infatti, il momento in cui il danno viene ad esistenza (momento che	
	conseguentemente segna anche l'esordio del termine prescrizione),	
	coincide con l'effettivo esborso subito dall'Amministrazione, il quale risulta	
	avvenuto, nel caso di specie, con i pagamenti disposti con le già richiamate	
	determinazioni di liquidazione n. 958 del 2 agosto 2019 e n. 1168 del 5	
	agosto 2021. Secondo costante insegnamento della giurisprudenza contabile,	
	l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 - il quale prevede, per quanto qui	
	rileva, che “ <i>Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in</i>	
	<i>cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso...</i> ” -	
	dev'essere interpretato nel senso che il danno si origina al momento della	
	verificazione degli esborsi non dovuti, momento in cui il termine di	
	prescrizione inizia a decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. (vedi, da ultimo,	
	Corte dei conti, Sez. App. Sicilia n.7/2025; in termini anche Sez. Toscana	
	n.302/2022).	
	5.2.1 In tal senso, i principi affermati dalla sentenza della Corte dei conti	
	Sezioni Riunite n.14/QM/2011, correttamente richiamati dalla Procura	
	regionale nel corso della discussione orale, nel risolvere, con valore	
	nomofilattico, la questione relativa alla decorrenza del termine prescrizione	
	in ipotesi di danno indiretto (a fronte di una interpretazione che - in assenza	
	di pagamento - ne voleva anticipare l'esordio al momento del passaggio in	
	giudicato della statuizione giudiziale di condanna a carico	
	dell'Amministrazione), ha invece ricollegato proprio all'elemento fattuale	
	30	

	dell'esborso il momento in cui il danno erariale diviene certo ed attuale e a	
	partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere, concludendo che <i>“Da tale</i>	
	<i>iter argomentativo scaturisce che, per la regola generale dell'art.2935 c.c.</i>	
	<i>(richiamata nella sentenza n. 5/QM/2007 di queste Sezioni Riunite), la</i>	
	<i>prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto</i>	
	<i>valere (cioè quando il danno è divenuto certo, concreto ed attuale) e che</i>	
	<i>l'individuazione del dies a quo della prescrizione non può essere effettuata</i>	
	<i>con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di</i>	
	<i>pagare, con l'ulteriore conseguenza che la diminuzione del patrimonio</i>	
	<i>dell'ente danneggiato – nel che consiste l'evento dannoso – assume i</i>	
	<i>caratteri della concretezza, attualità ed irreversibilità solo con l'effettivo</i>	
	<i>pagamento”.</i>	
	Considerando poi che la notifica dell'invito a fornire deduzioni è intervenuto	
	per tutti i convenuti tra il giugno e il luglio 2024, il termine prescrizioneale,	
	che aveva iniziato a decorrere con l'esecuzione dei pagamenti disposti	
	dall'Amministrazione, risulta validamente interrotto prima della notifica	
	dell'atto di citazione e non risulta compiuto l'ulteriore termine biennale di	
	cui all'art. 66, comma 2, c.g.c.	
	5.2.3 Di contro, non risultano condivisibili le avverse difese le quali	
	assumono l'inammissibilità o comunque l'infondatezza dell'odierna azione	
	per difetto di certezza e/o attualità del danno.	
	In disparte l'intima contraddizione di tale eccezione con l'affermazione	
	secondo la quale il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere sin dal	
	momento del verificarsi del fatto materiale o da altro momento di	
	conoscenza della fattispecie illecita (vedi difese BATTAGLIA, IAPICHINO,	
	31	

	TALAMINI), dovendosi a tal fine presupporre un fatto illecito compiuto (e	
	dunque già da tale momento anche l'esistenza e attualità del danno), il	
	Collegio non può che riportarsi alle chiare indicazioni della giurisprudenza	
	contabile, la quale ha evidenziato l'infondatezza della tesi anche oggi	
	supportata da tutti i convenuti, la quale confonde la certezza del danno con la	
	certezza del diritto, di fatto reintroducendo per tale via quella pregiudiziale	
	(civile, nel caso di specie) che non a caso porta gli stessi convenuti,	
	univocamente a richiedere la sospensione dell'odierno giudizio.	
	Viceversa, è opportuno qui richiamare per esteso l'orientamento secondo il	
	quale <i>"...anche nell'ipotesi di danno indiretto, qual è quello all'esame,</i>	
	<i>l'evento dannoso diviene certo, attuale e concreto nel momento in cui l'Ente</i>	
	<i>soccombente, in esecuzione di una sentenza civile, penale, amministrativa</i>	
	<i>risarcisce il terzo danneggiato, a prescindere dall'intervenuto passaggio in</i>	
	<i>giudicato della sentenza.</i>	
	<i>Come puntualmente evidenziato da questa Sezione, con pregnanti</i>	
	<i>argomentazioni che si richiamano testualmente facendole proprie "la</i>	
	<i>maturazione dell'eventus damni non è ricollegabile alla mera statuizione</i>	
	<i>resa da un giudice diverso da quello contabile, bensì alla diminuzione</i>	
	<i>patrimoniale subita dall'amministrazione allorquando risarcisce la lesione</i>	
	<i>subita dal privato cittadino ex art. 28 Cost. La perdita economica è, in quel</i>	
	<i>momento, già "certa", in quanto la "certezza" del danno non interferisce</i>	
	<i>con la "certezza" del diritto vantato dal terzo danneggiato: la "incertezza"</i>	
	<i>che incombe sulla res in iudicium deducta non impedisce, infatti, alla</i>	
	<i>sentenza di produrre i suoi effetti, compreso quello di garantire l'immediato</i>	
	<i>ristoro delle conseguenze dannose patite dal terzo danneggiato, con</i>	
	32	

conseguenziale depauperamento del soggetto pubblico, costretto a ottemperare; “la provvisoria esecutività è divenuta un predicato che accompagna, ormai normativamente, tutte le pronunce giurisdizionali di primo grado che abbiano contenuto di condanna al pagamento di somme di denaro”; “l’eventuale e successiva caducazione del titolo esecutivo (civile, penale o amministrativo), a causa della riforma o della cassazione della sentenza, travolge, infatti, i “provvedimenti” e gli “atti dipendenti” medio tempore adottati, in ossequio al meccanismo cristallizzato nell’art. 336, comma 2, c.p.c.; “il danno erariale segue, in definitiva, lo spostamento patrimoniale, adattandosi alla provvisorietà degli effetti esecutivi prodotti dalle pronunce (civili, penali o amministrative) rese inter alios e agli accertamenti che ne costituiscono il presupposto: in quest’ottica, la responsabilità amministrativa per “danno indiretto” condivide la stessa logica del sistema di tutele dei diritti, secondo una sequenza che può così riassumersi: soccombenza della p.a. – esecutività della sentenza – pagamento – risarcimento del danno contabile. Come il privato ha diritto all’immediato ristoro così il p.m. contabile può agire per reintegrare immediatamente il patrimonio pubblico leso”; “la diversa tesi che aggancia al “passaggio in giudicato” della sentenza resa in altri e diversi plessi giurisdizionali, l’emersione del danno erariale certo, liquido ed esigibile, finisce col reintrodurre inevitabilmente la “pregiudiziale” civile, penale o amministrativa, avversata dalla costante giurisprudenza contabile anche in sede nomofilattica (Sez. riun., ord. 24 aprile 2019 n. 6; Pagina 108 di 218 id. 3 luglio 2018 n. 8; id. 6 aprile 2018, n. 4, id. 14 marzo 2018, n. 3; id., 8 marzo 2018, n. 2 e giurisprudenza ivi citata) e, addirittura, dai giudici di

legittimità, che affermano la totale autonomia persino tra l'azione di rivalsa intentata dall'amministrazione nei confronti del proprio dipendente (Cass. civ. SS.UU., sentenza 12 ottobre 2020 n. 21992, in relazione al caso di domanda di manleva spiegata da un'azienda sanitaria nei confronti del medico responsabile), e quella contabile promossa dal procuratore regionale (in termini, Sez. II centr. app. n. 30 del 2022)” (in tal senso Corte dei conti Sez. II App. n.273/2024, ma vedi anche, stessa Sezione, sentenze n.75/2023 e n.56/2022).

5.3 Per ragioni sostanzialmente coincidenti con quanto poco sopra affermato, nessun rilievo, nel caso di specie, assume ad avviso del Collegio l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 34851/2022, la quale, nell'ambito della complessa articolazione del processo civile venutasi a creare per via dell'impugnazione della sentenza n. 476/2016 della Corte d'Appello di Venezia e della successiva proposizione di ulteriori iniziative giudiziarie da parte della dott.ssa Cappellaro - conclusesi in primo grado con le sentenze n.8/2019 e n.4/2021 del Tribunale del Lavoro di Belluno e a loro volta impugnate - ha statuito la necessità di valutare congiuntamente tutti i comportamenti tenuti dal datore di lavoro, sia quelli illeciti, sia quelli astrattamente leciti, al fine di poter definire la fattispecie di responsabilità per mobbing, dovendo la stessa essere considerata unitariamente.

Anzitutto, osserva il Collegio che la predetta ordinanza, nel considerare che “...l'eventuale illegittimità del comportamento rispetto al quale il processo venga rimesso al primo grado potrebbe incidere sulla valutazione anche degli altri comportamenti i quali, anche se in ipotesi legittimi qualora singolarmente valutati, potrebbero ricevere apprezzamento diverso se letti

	<i>insieme al primo di cui si assume, nel caso di specie, portata principale e di</i>	
	<i>maggiore gravità,...</i> ” effettua un’affermazione che, se posta in relazione con	
	la successiva precisazione che “ <i>il collegio ritiene anzi che tale effetto, nel</i>	
	<i>caso di specie, si trascini anche rispetto alle domande riguardanti il</i>	
	<i>pagamento dei compensi ICI, alla partecipazione al progetto dello stadio del</i>	
	<i>ghiaccio ed alle ferie non godute, stante l’intersecarsi di profili retributivi,</i>	
	<i>di cui si asserisce l’indebito disconoscimento, con profili risarcitori”</i> , lascia	
	presumere che potrebbe esservi, alla conclusione del processo civile, in	
	senso del tutto contrario a quanto oggi ritenuto dalle difese dei convenuti, un	
	effetto di estensione delle responsabilità già accertate rispetto alle condotte	
	non compiutamente e non congiuntamente valutate nel procedimento	
	tutt’oggi pendente.	
	Dunque, già in linea di principio, diversamente da quanto indicato nelle	
	odierne difese dei convenuti FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN	
	ENRICO, non pare condivisibile, nel merito, il richiamo a un prospettato	
	effetto caducante riflesso delle statuizioni civili della Corte di Cassazione a	
	seguito della prosecuzione del giudizio, potendo semmai derivare dalla	
	futura valutazione giudiziale di comportamenti, anche leciti, ancora non	
	scrutinati dal Giudice civile, eventuali effetti ampliativi della già accertata	
	responsabilità per via del contesto in cui tali comportamenti devono essere	
	inseriti.	
	In ogni caso, rispetto a tali evenienze, ritiene il Collegio che valgano le	
	considerazioni già sopra ampiamente effettuate rispetto all’attualità del	
	danno ed all’insussistenza di una pregiudizialità giuridica che possa	
	determinare, allo stato, la sospensione e meno che mai l’inammissibilità del	
	35	

	presente giudizio, giacché rimane di fatto irrilevante, allo stato degli atti e ai	
	fini qui in discussione, la circostanza che il processo civile possa proseguire	
	fisiologicamente nel suo <i>iter</i> a seguito dell'impugnazione di ambo le parti:	
	infatti, alla stregua delle motivazioni che seguiranno e nei termini di seguito	
	esposti, si ritengono da un lato sufficientemente acclarata la responsabilità	
	dell'Amministrazione in sede civile e, dall'altra, compiutamente integrati i	
	presupposti di fatto e di diritto dai quali origina la responsabilità	
	amministrativo-contabile dedotta dalla Procura erariale.	
	5.4 Anche le richieste di integrazione del contraddittorio formulate dai	
	convenuti TALAMINI CLAUDIO e IAPICHINO PAOLA FRANCESCA	
	non possono trovare accoglimento.	
	Al riguardo, è noto che il processo amministrativo-contabile è strutturato nei	
	termini di una sostanziale scissione delle singole responsabilità, le quali, in	
	applicazione dell'art.1, comma 1 quater della legge n. 20/1994, possono	
	essere valutate anche nel caso di mancata citazione a giudizio di soggetti dei	
	quali venga paventata - o anche addirittura incidentalmente acclarata - la	
	partecipazione al fatto dannoso. A tal fine, la richiamata disposizione	
	prevede che <i>“Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei</i>	
	<i>conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che</i>	
	<i>vi ha preso”</i> escludendo la configurabilità stessa del rapporto solidale tra	
	coobbligati che giustifica e impone, in termini processuali, il litisconsorzio	
	necessario: la solidarietà tra compartecipi è invece nell'ambito della	
	responsabilità erariale un'ipotesi residuale, limitata esclusivamente ai casi di	
	compartecipazione che abbia prodotto un illecito arricchimento dei	
	responsabili o ai casi in cui gli stessi compartecipi abbiano concorso	
	36	

	dolosamente nella produzione del danno, secondo quanto previsto dal	
	comma 1-quinquies della medesima disposizione (<i>“Nel caso di cui al comma</i>	
	<i>1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento</i>	
	<i>o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente”</i>).	
	Per contro, in dipendenza della natura strettamente personale della	
	responsabilità erariale, vige nel processo contabile un particolare regime che	
	anche in ipotesi di responsabilità parziaria consente lo svolgimento del	
	giudizio nell’assenza di alcuni dei compartecipi, atteso che l’art. 83, comma	
	2, del Codice di Giustizia Contabile, dispone che <i>“Quando il fatto dannoso è</i>	
	<i>causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello</i>	
	<i>stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto</i>	
	<i>di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre</i>	
	<i>a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza”</i> .	
	Orbene, rimanendo esclusa, nel caso di specie, un’ipotesi di solidarietà	
	passiva non essendosi verificato alcun illecito arricchimento dei responsabili	
	e nell’assenza di indici definiti che riconducano a soggetti specificamente	
	individuati, profili concreti di concorso doloso nella fattispecie dannosa, ne	
	consegue che quand’anche il Collegio ipotizzasse un concorso nella dedotta	
	responsabilità da parte di terzi soggetti non convenuti in giudizio, tale	
	accertamento imporrebbe non già la necessità di integrare il contraddittorio,	
	prospettata dai convenuti, bensì quella - di fatto ricorrente, come si avrà	
	modo di specificare in seguito - di valutare la rilevanza di fatti e condotte	
	concorrenti nella determinazione del danno e di disporre, sulla base di tale	
	valutazione, la riduzione della responsabilità a carico dei soggetti	
	responsabili considerando <i>“la parte che hanno preso”</i> i soli convenuti alla	
	37	

		determinazione dell'illecito erariale.	
		5.5 Devono, infine, essere rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dai	
		convenuti siccome irrilevanti ai fini del decidere in considerazione	
		dell'abbondante quadro probatorio risultante in atti e, comunque, per via	
		della loro superfluità.	
		6. Nel merito, la domanda è fondata nei termini che seguono a carico dei	
		convenuti FRANCESCHI ANDREA, POMPANIN ENRICO, BATTAGLIA	
		AGOSTINO E MUSSO LUISA, mentre devono andare prosciolti da ogni	
		addebito i convenuti IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI	
		CLAUDIO.	
		6.1 In primo luogo il Collegio non può che evidenziare che l'odierna	
		fattispecie di danno, contrariamente a quanto dedotto dai convenuti	
		FRANCESCHI ANDREA e POMPANINI ENRICO e ribadito nel corso	
		della discussione orale, nulla ha a che vedere con le scelte politiche di	
		riorganizzazione dell'Ente.	
		Oggetto di scrutinio, e fondamento della responsabilità erariale, sono invece	
		gli atti e i comportamenti che - durante e dopo tale riorganizzazione - furono	
		adottati dagli odierni convenuti nella gestione del rapporto di lavoro della	
		dott.ssa Cappellaro ed i quali, sin da principio, si rivelarono	
		macroscopicamente illegittimi.	
		Essi intervennero infatti in una cornice di patente illegittimità del	
		conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, di per sé indicativa	
		di una gestione verticistica e personalistica dell'apparato amministrativo.	
		Dalla documentazione di causa è emerso, a dispetto di principi di trasparenza	
		e di accesso per pubblico concorso, che la valutazione e la gestione del	
		38	

	personale avveniva sulla base del “sentore personale” del Sindaco il quale,	
	come si evince chiaramente da plurime interviste rilasciate ad organi di	
	stampa (si vedano gli articoli di giornale allegati sub 21-22-23 al fascicolo di	
	primo grado della causa del Lavoro RG 198/2011, all.22.4), dichiarava	
	pubblicamente l’intento di collaborare esclusivamente con personale di sua	
	fiducia, esprimeva, in particolare, la volontà di verificare la professionalità e	
	la disponibilità dei dipendenti già a suo tempo incaricati delle funzioni	
	dirigenziali e prospettava, per coloro che non corrispondessero alle	
	aspettative dell’organo politico, l’alternativa tra la volontaria mobilità o la	
	permanenza nell’ente, con minor retribuzione e privazione del potere di	
	firma.	
	6.2 A riscontro di tale arbitraria volontà del vertice comunale, è sufficiente	
	considerare che la riorganizzazione dell’Ente fu in qualche modo anticipata,	
	attraverso atti gravemente illegittimi: nell’agosto-settembre 2007, vennero	
	adottati provvedimenti di revoca delle funzioni dirigenziali in essere e	
	attribuite posizioni organizzative del tutto slegate dall’assetto organizzativo	
	del Comune (ancora all’epoca basato su figure dirigenziali, vedi	
	Deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 21.12.2004 e relazione	
	allegata). Quest’ultimo fu rivoluzionato nel suo assetto- in via di mero fatto e	
	per atto unilaterale del Sindaco – mediante un organigramma in cui i diversi	
	settori dell’Ente risultavano retti da posizioni organizzative individuate con	
	decreti sindacali adottati al di fuori dei moduli presupposti dalla precedente	
	organizzazione (si veda al riguardo l’allegato A alla Deliberazione di Giunta	
	Comunale n. 16 del 24.2.2005, la quale, appunto, riservava ai dirigenti	
	l’individuazione dei funzionari preposti alle posizioni organizzative).	
	39	

	La modifica organizzativa dell'Ente, basata sulla cancellazione delle figure	
	dirigenziali, giungeva infatti a definizione solo con la deliberazione della	
	Giunta Comunale n. 116 del 21.11.2007 (riorganizzazione peraltro ancora	
	definita <i>“con carattere di temporaneità”</i> da tale stesso provvedimento	
	amministrativo) e con la coeva deliberazione della Giunta Comunale	
	n.117/2007 di pari data la quale ridefiniva la dotazione organica dell'Ente	
	confermando la soppressione delle posizioni dirigenziali anticipata dalla	
	determina Sindacale n. 9/2007 del 28 agosto 2007.	
	6.3 Tale ultimo provvedimento, adottato circa tre mesi prima della ridetta	
	revisione dell'organizzazione dell'Ente in contrasto con l'ordinamento	
	interno dell'Ente (e non a caso del tutto genericamente indicato come	
	<i>“provvedimento urgente e straordinario”</i>), disponeva la nomina di 4	
	posizioni organizzative, individuate direttamente e autonomamente dal	
	Sindaco e risultava del tutto carente quanto a riferimenti normativi che ne	
	legittimassero l'adozione da parte del Sindaco e ne giustificassero il	
	contenuto.	
	Il provvedimento, motivato con l'esigenza <i>“...di garantire il proseguimento</i>	
	<i>dell'attività amministrativa e dell'operatività degli uffici”</i> (che non era	
	invece in alcun modo in discussione, stante la possibilità di dare comunque	
	seguito all'ordinaria gestione amministrativa nelle more della prevista	
	riorganizzazione, ma nel rispetto delle regole vigenti), disponeva di fatto	
	<i>extra ordinem</i> la cessazione delle figure dirigenziali, l'attribuzione dei poteri	
	di vertice amministrativo sulla base di meri riscontri fiduciari del sindaco	
	FRANCESCHI ANDREA, odierno convenuto, nonché la sostanziale	
	soppressione della posizione ricoperta dalla dott.ssa Cappellaro, giacché le	
	40	

	funzioni residuali, non attribuite alle posizioni organizzative, venivano	
	ricondotte alla figura del Segretario/Direttore generale dott. BATTAGLIA	
	AGOSTINO, anch'egli convenuto nel presente giudizio, al quale, peraltro,	
	furono attribuite le funzioni solo con successivo decreto sindacale n.11 del	
	13 settembre 2007.	
	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 26.9.2007, anch'essa	
	dunque adottata sotto la vigenza dell'organizzazione dirigenziale delineata	
	dalla Delibera di Giunta Comunale n.116/2004 - veniva disposto, con atto in	
	concreto carente di qualsiasi motivazione <i>“di revocare la dott.ssa Alessandra</i>	
	<i>Cappellaro quale responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e</i>	
	<i>gestionale dell'Imposta Comunale sugli Immobili e sulla Tassa per lo</i>	
	<i>smaltimento dei rifiuti solidi urbani”</i> , attribuendo le relative funzioni, anche	
	in questo caso, al Segretario/Direttore Generale e odierno convenuto	
	BATTAGLIA AGOSTINO.	
	Risulta però evidente la mancanza di qualsiasi logica di tale provvedimento,	
	atteso che nessuna evidenza espressa lo giustificava in alcuna misura, se non	
	in quanto rispondente e in linea con la volontà di azzerare i vertici dell'Ente	
	in violazione di nomine legittimamente adottate, nell'assenza di qualsiasi	
	valutazione negativa della dipendente, e in contrasto con l'assetto ancora	
	vigente del regolamento degli uffici alla data della sua adozione.	
	6.4 In questo regime di preventivo, sostanziale e del tutto arbitrario	
	commissariamento dell'attività gestionale dell'Ente, la prevista	
	riorganizzazione dell'Amministrazione venne a formale definizione solo con	
	l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale n..116 del 21.11.2007	
	(sebbene ancora definita <i>“con carattere di temporaneità”</i> nel corpo del	
	41	

	provvedimento amministrativo) e con la coeva deliberazione di Giunta	
	n.117/2007 di pari data, con la quale si provvedeva a ridefinire la dotazione	
	organica dell'Ente in ragione di tale riorganizzazione - in concreto	
	adeguandola a quanto deciso unilateralmente dal Sindaco - mediante la	
	soppressione delle posizioni dirigenziali.	
	6.5 Nondimeno, i provvedimenti di incarico di posizione organizzativa da	
	quel momento adottati dall'amministrazione risultano essere anch'essi	
	illegittimi per i profili rilevati dalla Procura erariale nell'atto di citazione in	
	ordine alla loro ridotta durata. Il loro incessante susseguirsi per un arco	
	temporale di addirittura oltre otto anni, in un regime di continua proroga in	
	ragione dei termini ridotti dell'incarico - pur quando astrattamente motivata,	
	di volta in volta, con riferimento a generiche e scarsamente attinenti finalità	
	organizzative o di carenza di personale o di pendenza di procedure dirette ad	
	implementare la dotazione organica o a nominare il nuovo Segretario	
	comunale - rimane obiettivamente ingiustificato, oltre che integrare una	
	prassi marcatamente illegittima per carenza di motivazione ed eccesso di	
	potere.	
	Tali provvedimenti, tra l'altro, per un lungo periodo risultano riferibili solo	
	in via di fatto all'art.109, comma 2, del TUEL, in assenza di specifica	
	indicazione nella parte motiva, e cioè fino al decreto 23/2012 del 31.12.2012	
	a firma del convenuto FRANCESCHI ANDREA, mentre solo	
	successivamente fu inserito all'interno dei provvedimenti di proroga il	
	richiamo a tale previsione di legge (i decreti del 28.6.2013, 31.12.2013,	
	1.4.2014 furono poi firmati dal convenuto POMPANIN ENRICO in qualità	
	di vicesindaco f.f. e quelli dell'1.8.2014 in qualità di Sindaco f.f., senza	
	42	

	neanche specificare in atto le ragioni di impedimento del Sindaco implicanti	
	la necessità di sua sostituzione).	
	Risulta quindi anche evidente che il <i>modus operandi</i> dell'Amministrazione	
	violava palesemente il principio di continuità amministrativa, i cui richiami	
	interpretativi (Corte cost. n.103/2007, n.161/2008, n.34/2010; Cass. Civ.	
	Sez. Lav. n.9728/2017; Corte dei conti, Sez. II App. n.149/2020), sono stati	
	correttamente indicati nell'atto di citazione, senza che sia qui necessario	
	ritornare sul tema, essendo sufficiente dare conto del fatto che la stessa	
	giurisprudenza contabile - nel ribadire che il regime dello spoil system non	
	può evidentemente riguardare le figure interne incaricate di funzioni	
	gestionali di amministrazione attiva, in accordo con i principi più volte	
	affermati dalla Corte costituzionale in materia - ha anche più recentemente	
	precisato che “...le disposizioni contrattuali che ancorano la revoca	
	solamente alla presenza di determinati presupposti correlati ad una	
	modifica della struttura organizzativa dell'ente ovvero ad una valutazione	
	negativa del risultato raggiunto, e non anche al rinnovo della carica di	
	vertice dell'amministrazione, garantiscono la continuità dell'azione	
	amministrativa, principio sottolineato dal giudice delle leggi, ed	
	impediscono l'ingresso di profili di arbitrarietà nell'adozione dei poteri di	
	rimozione, causalmente giustificabili soltanto nell'ottica del buon andamento	
	dell'azione amministrativa e non certo ricollegabili alla circostanza	
	transeunte del mutamento dell'organo investito del potere di nomina (Corte	
	dei conti Sez. Sicilia n.89/2023).	
	Con ciò dovendosi evincere l'assoluta non condivisibilità del legame	
	fiduciario e, di fatto, di continua verifica al quale il Sindaco pretendeva di	
	43	

	astringere le figure gestionali dell'Ente in una gestione, per così dire,	
	“domestica” dell'Amministrazione di cui era a capo.	
	7. Quanto sopra indicato chiarisce che fu per l'appunto in questo quadro di	
	sostanziale illegittimità, determinata dalla riscontrata convinzione del	
	Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo FRANCESCHI ANDREA di	
	poter gestire l'Amministrazione in violazione dei basilari principi di buon	
	andamento e imparzialità - e cioè in termini assolutamente personalistici e	
	verticistici - che furono adottati plurimi atti gestionali illeciti che portarono,	
	come correttamente accertato dal Giudice Civile, anche al demansionamento	
	della dipendente dott.ssa Cappellaro (fino al dicembre 2007 Dirigente del	
	Settore Finanziario dell'Ente) per il periodo 1.1.2013-31.12.2015, e al	
	compimento di iniziative mobbizzanti nei suoi confronti nel periodo maggio	
	2012-31.12.2015; dando così origine, a seguito della statuizione del	
	Tribunale del Lavoro, a un'ipotesi di danno erariale indiretto al cui	
	risarcimento, devono essere condannati gli odierni convenuti FRANCESCHI	
	ANDREA, POMPANIN ENRICO, BATTAGLIA AGOSTINO E MUSSO	
	LUISA, per le considerazioni, nei termini e nella misura che verranno in	
	seguito indicati.	
	Fermo restando che il Giudice civile ha avuto a pronunciarsi sui danni subiti	
	dalla dott.ssa Cappellaro (e, in via indiretta dall'Amministrazione) in un	
	ristretto arco temporale, rimanendo alla data odierna pendenti ulteriori	
	iniziative giudiziarie della dipendente, risultano comprovati in atti	
	comportamenti finalizzati: a) all'illegittima estromissione della dott.ssa	
	Cappellaro dalle funzioni amministrative per le quali era stata assunta a	
	seguito di pubblico concorso; b) all'esclusione della stessa dalla possibilità	
	44	

	di aspirare a ricoprire le posizione organizzativa confacente alla sua	
	qualifica, anche a seguito di provvedimenti palesemente illegittimi da parte	
	dell'Ente concernenti la soppressione della relativa posizione e il pretestuoso	
	conferimento delle relative funzioni al Segretario comunale prima e a	
	soggetti esterni poi (in seguito anche tramite assunzione per procedura di	
	mobilità); c) all'adibizione della dipendente a funzioni non confacenti alla	
	propria professionalità e alla propria qualifica; d) all'adozione di atti	
	vessatori, su specifica disposizione dei vertici politici e gestionali dell'Ente.	
	Al riguardo, il Collegio ritiene necessario precisare che per quanto le	
	valutazioni del Giudice del Lavoro si riferiscano al solo periodo 2010-2015	
	(e che tale limitato arco temporale assume rilievo ovviamente, nel presente	
	giudizio, al fine di considerare il danno indiretto subito dall'Erario in	
	conseguenza della fattispecie illecita), la vicenda illecita si snodò senza	
	soluzione di continuità a partire dall'adozione dei primi atti organizzativi	
	adottati in danno della dipendente nell'anno 2007, i cui effetti erano destinati	
	ad estendersi nel tempo, prolungandosi sino al termine della gestione del	
	Sindaco FRANCESCHI ANDREA e comunque fino a tutto il 2015, come	
	valutato dal Giudice del Lavoro (si vedano, sul punto anche le memorie	
	difensive di MUSSO LUISA, pag.27 e segg. che indicano il lungo dislocarsi	
	temporalmente delle condotte che portarono alla condanna per	
	demansionamento e mobbing).	
	La limitatezza dell'arco temporale considerato dalla sentenza del Tribunale	
	del Lavoro di Belluno n.8/2019 (e, a fini risarcitori, dalla sentenza n.4/2021	
	del medesimo Tribunale) rileva quale punto di riferimento esclusivamente ai	
	fini della quantificazione del danno, ma i comportamenti illeciti del periodo	
	45	

	2013-2015, valutati ai fini del mobbing, trovano la loro ragione fondante in	
	una gestione illegittima che, come sopra ricordato, iniziò circa 5 anni prima e	
	che indusse la stessa dipendente, per un certo periodo, a cercare e trovare	
	soluzione lavorativa presso altro Ente.	
	8. Venendo al merito della vicenda, il Collegio condivide quanto statuito dal	
	Tribunale del Lavoro di Belluno, nella sentenza n.8/2019 in merito alla	
	ricorrenza dei presupposti del danno da perdita di chances, del danno da	
	demansionamento e del danno da mobbing, danni tutti che si sono poi	
	riversati nella sfera giuridica e finanziaria dell'Amministrazione a seguito	
	del loro risarcimento da parte del Comune di Cortina d'Ampezzo.	
	8.1 Relativamente al danno da perdita di chances , è documentata la	
	preordinata esclusione della dott.ssa Cappellaro dalla possibilità di	
	partecipare a selezioni per il conferimento delle posizioni organizzative (in	
	verità nemmeno mai effettuate dall'Ente in quanto attribuite <i>intuitu</i>	
	<i>personae</i>), pur a dispetto della sua maggior qualificazione, avendo vinto a	
	suo tempo, sin dal luglio 1997, un concorso per funzionario D-3 (ex qualifica	
	8^), area ragioneria e avendo rivestito la posizione di dirigente	
	dell'Amministrazione a capo del settore finanziario.	
	La dipendente, inoltre, aveva svolto anche funzioni di responsabilità	
	dell'ufficio ragioneria, tributi, controllo di gestione, ed economato,	
	personale, servizi sociali e case di riposo e dunque rappresentava, per	
	preparazione ed esperienza, una risorsa importante per l'Ente,	
	ingiustificatamente frustrata nella sua legittima aspettativa di concorrere per	
	l'attribuzione di una posizione organizzativa.	
	Al riguardo, non sono condivisibili le difese dei convenuti FRANCESCHI e	
	46	

	POMPANIN laddove sostengono che la dipendente non potesse comunque	
	aspirare a ricoprire le posizioni organizzative perché a lei non attribuibili in	
	via di principio; sul punto, correttamente e seppure in modo succinto, il	
	Tribunale del Lavoro di Belluno ha motivato in maniera del tutto contraria a	
	quanto sostenuto dai convenuti, evidenziando come l'attribuzione delle	
	posizioni organizzative da parte dell'Amministrazione sia avvenuta in palese	
	violazione delle regole di correttezza e buona fede.	
	8.1.1 Tale violazione è comprovata sotto diversi profili posto che:	
	a) tra le varie posizioni organizzative, non tutte avevano natura tecnica e	
	dunque la dott.ssa Cappellaro ben poteva vantare un concreto interesse alla	
	loro attribuzione;	
	b) alla dipendente, come risulta in atti, furono revocate ingiustificatamente e	
	proditoriamente le precedenti funzioni (e correlate responsabilità) mediante	
	provvedimenti gestionali carenti quanto a motivazione e assunti in evidente	
	eccesso di potere per ragioni puramente personali e ritorsive del Sindaco e	
	dell'apparato amministrativo vicino allo stesso.	
	Risulta difficilmente comprensibile, infatti, la scelta, operata a monte, di non	
	prevedere una posizione organizzativa autonoma nel fondamentale settore	
	economico e finanziario dell'Ente (che presiedeva altresì la gestione dell'ICI	
	e dei rifiuti urbani, notoriamente servizi nevralgici per le amministrazioni	
	comunali) e di, invece, accentrare le relative funzioni in capo al Segretario	
	generale.	
	Tale scelta, pur astrattamente legittima, risultava già di per sé priva di	
	giustificazione logica proprio nell'ottica di un razionale utilizzo delle risorse	
	personali dell'Ente che lo stesso Sindaco si era prefisso soprattutto laddove	
	47	

	si consideri: i) l'assenza di valutazioni negative della dipendente già	
	dirigente dell'intero Settore finanziario e vincitrice di specifica selezione al	
	momento dell'assunzione;; ii) l'istituzione di una posizione organizzativa per	
	la gestione del personale anziché per lo svolgimento di funzioni economico-	
	finanziarie da attribuire a personale altamente qualificato già in servizio e	
	quindi preparato a gestire un settore, quale quello finanziario, di grande	
	rilievo, considerate le dimensioni dell'Ente e l'alta vocazione turistica del	
	Comune Cortina d'Ampezzo; iii) l'attribuzione – priva di motivazione -	
	della posizione organizzativa effettivamente istituita (del servizio Patrimonio	
	e del servizio Personale o del servizio Anagrafe) ad un dipendente di	
	qualifica D1 inferiore rispetto a quella D3 della dott.ssa Cappellaro.	
	La volontà escludente dell'Amministrazione nei confronti di quest'ultima	
	trova conferma nella successiva e pervicace attribuzione delle funzioni in	
	materia finanziaria a soggetti esterni o di qualifica inferiore quali: 1) la	
	dott.ssa Elvassore, assunta a contratto nel novembre 2007 (sul falso	
	presupposto dell'assenza di figure idonee interne all'ente in grado di	
	svolgere le mansioni in parola) non appena la dott.ssa Cappellaro si trovò	
	nell'impossibilità di poter rivendicare la relativa posizione (perché ormai in	
	mobilità presso altro Ente a far data dall'ottobre 2007); 2) il dott. Augusto	
	Pais Becher, cat. D1 a partire dall'anno 2012 a seguito di bando di mobilità	
	nonostante la dott.ssa Cappellaro, in ruolo con la più alta qualifica cat. D. 3,	
	avesse dimostrato la propria ampia disponibilità a ricoprire l'incarico di	
	responsabile del Servizio economico-finanziario già nel luglio 2010.	
	Va, altresì, considerato che nei provvedimenti di incarico di posizione	
	organizzativa ai soggetti sopra indicati, non vi è alcuna menzione di una	
	48	

	valutazione comparativa tra dipendenti, da ritenersi necessaria secondo la	
	giurisprudenza correttamente richiamata dal Tribunale del Lavoro. Se è vero,	
	infatti, che il dipendente già in precedenza incaricato di una posizione	
	organizzativa non ha alcun diritto alla sua conferma e al rinnovo	
	nell'incarico, l'Ente è tuttavia tenuto a motivare congruamente le ragioni	
	della manca conferma e comunque del conferimento a diverso soggetto	
	all'esito di una valutazione comparativa sulla base dei criteri previsti	
	dall'art.15 CCNL.	
	Cosa che, nel caso di specie, non avvenne.	
	Né può semplicemente assumersi che le posizioni organizzative vennero	
	affidate dopo l'espletamento di una " <i>selezione implicita</i> ", coinvolgente tutti i	
	dipendenti di categoria D ed esitata nel conferimento dell'incarico al	
	personale ritenuto più qualificato, come si legge nelle difese FRANCESCHI	
	e POMPANIN, giacché non si trova riscontro alcuno di tale implicita	
	valutazione, peraltro neppure consentita in considerazione dei moduli	
	formali cui è tenuta ad attenersi qualsiasi amministrazione pubblica	
	nell'operare le proprie scelte, anche in materia di personale.	
	8.1.2 Alla luce di quanto sopra descritto, priva di rilievo appare essere la	
	circostanza - sulla quale per la verità il Giudice del Lavoro non si sofferma	
	particolarmente con la sentenza n.8/2019 - che la dott.ssa Cappellaro si	
	trovasse in regime di mobilità fino al dicembre 2012 e non avrebbe quindi	
	potuto partecipare ad eventuali procedure selettive, come eccepito dalle	
	difese dei convenuti FRANCESCHI e POMPANIN.	
	In disparte la circostanza che, comunque, a partire dal gennaio 2013 la	
	dott.ssa Cappellaro era comunque rientrata presso il Comune di Cortina	
	49	

	d'Ampezzo, dall'evoluzione dei fatti (che comprovano la ostinata volontà di	
	escludere la dipendente dall'area delle posizioni organizzative) consegue	
	linearmente che la sua assenza dal Comune di Cortina d'Ampezzo, negli	
	anni 2010-2012, fu il risultato di reiterati comportamenti mobbizzanti che	
	spinsero la dipendente ad allontanarsi dall'Ente, come infatti essa ebbe a	
	indicare a più riprese nei propri ricorsi davanti al Giudice del Lavoro e nelle	
	diffide inviate all'Amministrazione.	
	E' allora sufficiente considerare che nel settembre 2007 l'iniziale richiesta di	
	aspettativa senza assegni (prontamente concessa dall'Amministrazione	
	nell'ottica, già dichiarata pubblicamente sugli giornali e ribadita dalle	
	testimonianze assunte nel processo civile, di liberarsi dei dipendenti legati	
	alla vecchia amministrazione) fu espressamente motivata dall'interessata con	
	referimento agli attacchi personali subiti pubblicamente attraverso gli organi	
	di stampa ed allo svuotamento delle funzioni rivestite quale effetto della	
	riorganizzazione comunale, evidenza che viene di fatto ignorata dalle difese	
	di tutti gli odierni convenuti.	
	Va, inoltre, evidenziato che, all'atto del suo rientro in servizio una prima	
	volta nell'anno 2009, la dott.ssa Cappellaro venne adibita funzioni	
	meramente esecutive e non adeguate al proprio profilo professionale e che	
	ciò la indusse, appena possibile, a richiedere la mobilità esterna pur di poter	
	svolgere funzioni lavorative confacenti alla propria posizione professionale,	
	presso altro Ente.	
	Scaduto il comando, nel luglio 2010, la dott.ssa Cappellaro aderì a una sua	
	proroga: tuttavia, espressamente specificando (vedi nota del 29 giugno 2010,	
	doc.56 del ricorso del lavoro RG198/2011) che tale sua adesione era	
	50	

	determinata dal diniego dell'Amministrazione di provenienza di attribuirle	
	funzioni corrispondenti alla propria qualifica professionale e che, in ogni	
	caso, sarebbe rientrata dal comando qualora l'Ente avesse provveduto in tal	
	senso.	
	Dunque, in conclusione, l'assenza dal Comune di Cortina d'Ampezzo della	
	dott.ssa Cappellaro, non è argomentazione difensiva che possa essere presa	
	in considerazione per giustificare la mancata possibilità di concorrere per le	
	posizioni organizzative, sia perché volontariamente cagionata dall'Ente e sia	
	perché la volontà di rinunciare alle attività in comando presso altra	
	amministrazione era stata adeguatamente rappresentata al Comune benché	
	subordinata alla legittima attribuzione di una funzione coerente con la	
	propria qualifica quale quella di responsabile dell'attività finanziaria	
	dell'Ente o altra equipollente.	
	8.1.3 Per quanto riguarda la quantificazione del danno da perdita di chances	
	operata dalla Procura erariale e contestata dalle difese di FRANCESCHI e	
	POMPANIN, il Collegio ritiene di condividere il criterio valutativo utilizzato	
	dal Giudice civile, criterio che si appalesa logico e privo di criticità nel	
	referimento al 50% dello stipendio netto della posizione cui la dipendente	
	aspirava, e che avrebbe determinato una maggiore liquidazione stipendiale di	
	euro 5.098,71.	
	8.2 Relativamente al danno da demansionamento deve anzitutto	
	considerarsi che <i>“la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, fermo</i>	
	<i>restando lo ius variandi del datore di lavoro, sussiste il demansionamento,</i>	
	<i>vietato dalla legge, ogni qual volta si verifichi una retrocessione delle</i>	
	<i>mansioni assegnate al dipendente, da valutarsi anche laddove la posizione</i>	
	51	

dapprima ricoperta sia stata non assegnata ad altri ma completamente soppressa, con la conseguenza che anche in tale evenienza può aversi demansionamento, in violazione dell'art. 2103 c.c., ove le mansioni affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie della qualifica e alle ultime svolte dal lavoratore (Cass. n. 1678/2021; Cass. n. 1575/2010; Cass. n. 7435/2018). Tale impostazione risulta condivisa dalla giurisprudenza contabile in fattispecie di danno indiretto da mobbing lavorativo (Corte dei conti, Sez. II App, n.373/2022).

Dunque, già in via di principio nessun rilievo assume nella vicenda de quo l'avvenuta soppressione, o meglio, la mancata previsione iniziale della posizione organizzativa nell'area economico finanziaria, dal momento che il parametro da prendere a riferimento in concreto è esclusivamente la corrispondenza tra le mansioni affidate al dipendente e quelle svolte precedentemente.

8.2.1 In adesione con quanto statuito dalla sentenza n. 8/2019 del Tribunale del Lavoro di Belluno, il Collegio ritiene che gli impieghi cui fu adibita la dott.ssa Cappellaro nel periodo 1.1.2013- 31.12.2015 integrino a pieno titolo il demansionamento professionale e che dunque debba trovare conferma la condanna disposta in sede civile a carico dell'Amministrazione per comportamenti ascrivibili agli odierni convenuti, che ne devono rispondere a titolo di danno indiretto cagionato all'Erario.

Con decreto sindacale n.23/2012 del 31.12.2012, a firma dell'odierno convenuto FRANCESCHI ANDREA, a dispetto delle vane richieste provenienti attraverso i suoi legali, la dott.ssa Cappellaro fu adibita a funzioni istruttorie presso il Servizio Patrimonio, quale unità di personale

	addetto (con assegnazione in concreto delegata alla Responsabile del Servizio dott.ssa Paola Iapichino). La medesima assegnazione fu poi	
	confermata per il secondo semestre 2013 con decreto Sindacale n.9/2013 del	
	28.6.2013 a firma dell'odierno convenuto POMPANIN ENRICO, mentre le	
	funzioni di Segretario generale e Responsabile del Servizio Finanziario	
	continuavano, del tutto irrazionalmente, ad essere affidate all'odierna	
	convenuta, dott.ssa MUSSO.	
	Quanto al livello delle mansioni esercitate presso l'Ufficio Tavolare, oltre ai	
	riscontri già propriamente indicati dalla sentenza di condanna n. 8/2019 del	
	Tribunale di Belluno, è la stessa odierna convenuta dott.ssa IAPICHINO, nel	
	corso della propria audizione personale ad aver specificato che le stesse	
	corrispondevano ad un livello B o C, e che tale assegnazione era mantenuta	
	per espressa richiesta del Segretario comunale.	
	8.2.2. Anche per quanto concerne il successivo affidamento presso l'Ufficio	
	anagrafe a partire dal 2.1.2014 al 31.12.2015, gli atti di causa confermano le	
	conclusioni cui è pervenuto il giudice civile con la sentenza n. 8/2019,	
	(pagg.14, 15) circa le funzioni solo apparentemente affidate alla dipendente,	
	in quanto già in carico ad altri dipendenti, e la sola attribuzione, in concreto,	
	di attività (tra cui quella di controllo dell'unico assistente sociale) non	
	corrispondenti alla qualifica della stessa rivestita.	
	Tali dati risultano, comunque, ulteriormente avvalorati da elementi ulteriori	
	a disposizione di questo Collegio, essendo ad esempio sufficiente	
	considerare l'elenco delle funzioni attribuite alla dipendente Cappellaro	
	come riportate dal dott. TALAMINI CLAUDIO nelle deduzioni difensive	
	depositate presso la Procura erariale nella fase istruttoria. L'odierno	
	53	

	convenuto fa riferimento, infatti - e a dispetto di quanto ivi riportato - a	
	mansioni che non sono sostanzialmente riconducibili al profilo D3	
	appartenente alla dipendente demansionata (ad eccezione delle attività di	
	sostituzione del responsabile, ma che furono solo apparentemente affidate),	
	tanto da giustificare – come emerge dalla memoria difensiva dello stesso -	
	ogni tentativo a suo tempo dal medesimo effettuato di opporsi alla nuova	
	assegnazione della dott.ssa Cappellaro presso la sua unità operativa, tentativi	
	tuttavia ignorati dai vertici dell’Ente e che fanno propendere per una sua	
	esclusione di responsabilità.	
	8.2.3. Relativamente al profilo della quantificazione del danno da	
	demansionamento, il Collegio non ravvisa ragioni per doversi discostare da	
	quella operata dal Giudice civile ritenendo che il danno erariale derivante	
	dall’esecuzione delle statuizioni civili sia addebitabile ai comportamenti	
	tenuti dai responsabili dell’Amministrazione.	
	Infatti, nel valutare la correttezza della quantificazione risarcitoria effettuata	
	nella misura del 50% della retribuzione globale mensile percepita nella	
	posizione lavorativa di provenienza, la giurisprudenza lavoristica ha, tra	
	l’altro, affermato i seguenti principi, certamente applicabili al caso di specie,	
	tenuto conto delle particolari condizioni in cui venne a verificarsi il	
	demansionamento della dipendente:	
	<i>“p) il demansionamento, infatti, costituisce lesione del diritto fondamentale</i>	
	<i>alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro,</i>	
	<i>con la conseguenza per cui al pregiudizio correlato a tale lesione va</i>	
	<i>riconosciuta una dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di</i>	
	<i>risarcimento in via equitativa (Cass. n. 7980/2004; Cass. n. 10157/2004);</i>	
	54	

q) sul piano equitativo è possibile ricorrere ad una percentuale della retribuzione mensile per il periodo di demansionamento, quale parametro più idoneo del livello di professionalità e di immagine professionale raggiunti e rimasti pregiudicati (Cass. n. 12253/2015), atteso che lo svolgimento di mansioni dequalificanti determina un danno di immagine professionale e di perdita di chances di progressione nella carriera, da valutare in via equitativa a prescindere dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale in termini di lucro cessante o danno emergente;

r) a tali fini gli elementi da considerare sono la non breve durata del demansionamento, la gravità del demansionamento, tenuto conto o della dispersione del patrimonio professionale maturato, la visibilità del demansionamento nell'azienda, la considerevole anzianità della dipendente” (Cass. Sez. Lav. n.18870/2024).

8.3.4 Ne consegue che non possono dunque trovare accoglimento le difese dei convenuti FRANCESCHI e POMPANIN, posto che – diversamente da quanto dagli stessi affermato - la giurisprudenza non ha preso a riferimento costantemente solo il valore del 25% della retribuzione non percepita in termini assoluti, ma ha invece chiaramente ancorato il quantum risarcitorio, da determinarsi in via equitativa, alle circostanze che caratterizzano la singola fattispecie di demansionamento.

A ben vedere, di tali criteri ha fatto effettiva applicazione il Tribunale di Belluno con la sentenza n.8/2019, in quanto ha tenuto conto sia della durata del demansionamento (e prima ancora, più in genere ai gravi comportamenti che hanno accompagnato la dequalificazione professionale) sia anche “all’ampia divergenza fra le mansioni spettanti alla dipendente in ragione

	<i>della categoria professionale di appartenenza e le mansioni meramente</i>	
	<i>esecutive svolte presso l'Ufficio Tavolare, ovvero quelle del tutto marginali</i>	
	<i>poi assegnatele nel servizio Anagrafe”.</i>	
	Di guisa che, contrariamente a quanto indicato dai convenuti, la	
	quantificazione operata dalla Procura erariale, che a sua volta richiama	
	quella fatta propria dal Giudice civile, non può certo dirsi apoditticamente	
	effettuata.	
	8.4 Relativamente al danno da mobbing , ritiene il Collegio che il	
	comportamento illegittimo dell'Amministrazione sia già sufficientemente	
	comprovato dalle circostanze di fatto in cui si verificò il demansionamento	
	della dipendente Cappellaro, comportamento che non fu semplicemente	
	caratterizzato dall'adibizione della dipendente a funzioni diverse da quelle	
	per le quali aveva superato un pubblico concorso e che aveva sempre	
	esercitato al massimo livello sino a quando il convenuto FRANCESCHI	
	ANDREA divenne sindaco di Cortina d'Ampezzo, ma che si risolse in un	
	accanimento finalizzato ad estromettere la dipendente da qualsiasi funzione	
	decisionale e direttiva all'interno dell'Amministrazione, (relegandola a	
	compiti meramente esecutivi) e a porre le condizioni perché la stessa	
	abbandonasse il servizio o venisse isolata.	
	8.4.1. Il quadro probatorio in atti, da leggere nella sua complessità, denota	
	infatti una fattispecie vessatoria nei confronti della dipendente Cappellaro,	
	attuata, anzitutto, con uno cambiamento di funzioni lavorative ingiustificato	
	e a sfondo punitivo, addirittura preannunciato pubblicamente ed	
	accompagnato dall'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa a	
	dipendenti di categoria inferiore, anche per ruoli astrattamente attribuibili	
	56	

	alla stessa. La dott.ssa Cappellaro fu, dunque, palesemente estromessa da	
	qualsiasi possibilità di concorrere per un ruolo adeguato alla sua	
	preparazione ed esperienza nonché invitata e di fatto costretta a cercare	
	occupazione per lungo tempo presso altra amministrazione, salvo poi essere	
	adibita a più riprese a compiti di gran lunga inferiori rispetto alla qualifica	
	posseduta e in posizione di subordinazione rispetto a personale a lei meno	
	qualificato.	
	In tali termini, l’asserita legittimità e logicità di atti, gestionali o	
	amministrativi, visti nella loro singolarità - come evidenziato dalle difese dei	
	convenuti - non consente tuttavia di obliterare la palese ritorsione che venne	
	compiuta nei confronti della dipendente attraverso tali atti , ben colta da parte	
	del Giudice civile, le cui conclusioni sono assolutamente condivise dal	
	Collegio.	
	È noto, infatti, che le condotte riconducibili al <i>mobbing</i> lavorativo ricorrono	
	in presenza sia dell'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata	
	di comportamenti pregiudizievoli per la persona, interni al rapporto di	
	lavoro, e sia di quello soggettivo da individuarsi nell'intendimento vessatorio	
	nei confronti della vittima (Cass., 11 novembre 2022 n. 33428, Cass. 21	
	maggio 2018, n. 12437, Cass. 10 novembre 2017, n. 26684).	
	Inoltre, è pacifico che le condotte che complessivamente vengono	
	considerate, ai fini di rintracciare un intento persecutorio nei confronti del	
	dipendente, rilevano “ <i>a prescindere dall’illegittimità intrinseca di ciascun</i>	
	<i>comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in</i>	
	<i>senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto</i>	
	<i>secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell'ambito</i>	
	57	

civilistico” (Cass., 11 novembre 2022 n. 33428).

Nella fattispecie oggi all’attenzione del Collegio risultano accertate, in modo inequivoco, condotte, ancorché di diversa natura, tra loro intrinsecamente collegate e sorrette da una volontà di nuocere e pregiudicare la professionalità e l’integrità personale e psicologica di una dipendente, comportamenti che, per ragioni prive di giustificazione, hanno determinato un grave danno al bilancio dell’Amministrazione quale conseguenza di una pronuncia di condanna del Giudice ordinario, poi eseguita dall’Ente.

8.4.2 Alle menzionate attività, rilevanti essenzialmente sul piano amministrativo e organizzativo, già in precedenza descritte e di per sé probanti l’illecito compiuto ai danni della dipendente, si accompagnano le condotte materiali riscontrate dal Tribunale del Lavoro di Belluno, che trovano compiuta prova nelle testimonianze rese nel corso del giudizio civile, e che sono state efficacemente riassunte nell’atto di citazione.

Tali deposizioni testimoniali attestano in senso univoco sia la volontà di non consentire alla dott.ssa Cappellaro di svolgere le funzioni per le quali era stata assunta presso il Comune di Cortina d’Ampezzo; sia anche il malcelato proposito di non consentirle di rientrare in servizio presso il Comune di Cortina d’Ampezzo nella posizione di responsabile del servizio economico-finanziario (e ciò anche a seguito di un possibile reintegro nel posto di lavoro che fosse stato disposto per via giudiziale dal tribunale di Belluno), essendosi provveduto appositamente alla copertura di tale posizione mediante l’assunzione di altro personale (dott.ssa Elvassore, assunta a contratto nell’anno 2007 e dott. Pais Becher assunto in ruolo nell’anno 2012).

	Rilevano, al fine di delineare le condotte censurate, sia i contenuti delle	
	telefonate (comprovati dalle deposizioni testimoniali in atti) con cui il	
	Sindaco dichiarava, con toni grandemente offensivi, di non volere che la	
	dipendente rientrasse al lavoro, sia l'assegnazione alla Cappellaro – in segno	
	di evidente spregio e umiliazione - di un pc non funzionante, e comunque, se	
	funzionante, non connesso in rete o in ogni caso non dotato delle	
	funzionalità necessarie per l'accesso a tutte le banche dati e i programmi	
	dell'Ente (come emerge dalla deposizione della teste Martinelli la quale ebbe	
	a riferire che quando utilizzava la postazione della Cappellaro, tuttavia,	
	necessitava del proprio pc per poter utilizzare certi programmi).	

	8.4.3 Anche per quanto concerne il danno da mobbing il Collegio non trova	
	alcun motivo per discostarsi dalla quantificazione del danno effettuata dal	
	Tribunale Civile all'esito di specifica CTU. La consulenza tecnica, a seguito	
	di attenta valutazione degli atti di causa e della situazione fisica e psichica	
	della dipendente, ha ritenuto sussistere un danno biologico temporaneo pari	
	al 15% per un periodo di 44 mesi (quantificato in euro 19.404,00, oltre	
	interessi e rivalutazione), un danno biologico permanente valutabile in	
	misura del 10% (quantificato in euro 26.886,25 oltre interessi e	
	rivalutazione), e un danno esistenziale, quantificato in euro 50.000,00. Detta	
	quantificazione, ben lungi dall'essere apoditticamente determinata - come	
	ritenuto dalle difese FRANCESCHI e POMPANIN - è stata fatta propria dal	
	Giudice civile che ha liquidato il riconosciuto pregiudizio alla vita familiare,	
	sociale e di relazione della ricorrente in via equitativa sulla scorta dei	
	principi di diritto applicabili al caso di specie tenendo conto delle evidenti	
	ripercussioni che la condotta tenuta dai vertici del Comune ha	

	consapevolmente determinato sulle abitudini di vita della dott.ssa	
	Cappellaro.	
	9. Alla luce di tali considerazioni, il Comune di Cortina d'Ampezzo, in	
	conseguenza della condanna disposta dal Giudice del Lavoro di Belluno, ha	
	subito un danno pari a euro 227.872,65 derivato dalle condotte illecite sopra	
	descritte.	
	10. Quanto alla specifica individuazione dei soggetti responsabili, il Collegio	
	rileva, anzitutto, che la domanda della Procura erariale non può ritenersi	
	fondata con riferimento alle posizioni dei convenuti IAPICHINO PAOLA	
	FRANCESCA e TALAMINI CLAUDIO, i quali, a parere del Collegio,	
	devono andare esenti da responsabilità per difetto dell'elemento causale con	
	riferimento alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, e	
	per difetto di colpa grave con riferimento alla domanda di risarcimento	
	connessa al danno da mobbing.	
	Quanto alla prima voce di danno (da demansionamento), va considerato che	
	gli odierni convenuti risultavano del tutto privi di qualsiasi potere	
	decisionale in ordine alle mansioni da attribuire alla dott.ssa Cappellaro,	
	posto che qualsiasi sua collocazione all'interno delle rispettive unità	
	operative non avrebbe certo consentito l'affidamento di mansioni	
	corrispondenti al profilo lavorativo della dipendente. Peraltro, risulta in atti	
	come l'assegnazione in posizione subordinata della dipendente fosse	
	referibile ad espressamente richiesta dal livello gestionale e politico	
	dell'Ente.	
	Relativamente al danno da mobbing, poi, il Collegio ritiene che non siano	
	riscontrabili né comprovati atti vessatori direttamente riferibili ai due	
	60	

	convenuti. Dalle deposizioni testimoniali del processo civile e dalla	
	documentazione in atti, emerge che gli stessi, nei limiti delle loro possibilità,	
	affidarono compiti ed incarichi alla dipendente Cappellaro al fine di	
	agevolarne l'attività presso le rispettive Unità, essendo stata la sua	
	assegnazione all'Ufficio Patrimonio e all'Ufficio Anagrafe, come più volte	
	indicato, imposta dal Sindaco e dal Segretario generale dell'Ente. I sigg.	
	IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI CLAUDIO vanno	
	pertanto assolti da ogni addebito.	
	11. Viceversa, il Collegio ritiene i sigg. FRANCESCHI ANDREA,	
	POMPANIN ENRICO, MUSSO LUISA e BATTAGLIA AGOSTINO	
	responsabili del danno erariale contestato dalla Procura erariale nei termini	
	che seguono.	
	A tal fine si deve precisare che solo il limite posto dalla domanda attorea non	
	consente al Collegio di approfondire e valutare l'eventuale apporto doloso	
	dei conventi MUSSO LUISA e BATTAGLIA AGOSTINO, dal momento	
	che la loro responsabilità è stata dedotta in giudizio esclusivamente a titolo	
	di colpa grave.	
	11.1 Relativamente alla loro posizione deve considerarsi che - avendo	
	entrambi ricoperto la posizione di Segretario generale e di Direttore generale	
	dell'Ente, avvicinandosi nelle funzioni il BATTAGLIA AGOSTINO dal	
	12.9.2007 fino al 31.08.2012, e MUSSO LUISA dal 3.09.2012 in poi - gli	
	stessi, a dispetto della loro posizione di vertice amministrativo dell'Ente e di	
	garanti della legalità e del buon andamento dell'Amministrazione non	
	frapposero alcuna opposizione rispetto ad attività palesemente illegittime	
	dell'Amministrazione. A fronte di comportamenti illeciti tenuti dal Sindaco e	
	61	

	dal Vicesindaco di così grave portata e grande evidenza - tali che certamente	
	non potevano essere ignorati da amministratori della loro esperienza e	
	preparazione - entrambi hanno tenuto una condotta acquiescente e	
	accondiscendente al dettato del sindaco pur essendo ben consapevoli delle	
	contrapposizioni e delle conseguenze derivanti dalla nuova organizzazione	
	dell'Ente e dalle iniziative anche giudiziarie, attivate dalla dott.ssa	
	Cappellaro, come ampiamente emerge proprio dalle difese di MUSSO	
	LUISA.	
	Anzi, gli stessi addirittura assecondarono le iniziative illecite provenienti dal	
	livello politico dell'Ente, consentendo e agevolando in tal modo la	
	verificazione del danno erariale a seguito dell'inevitabile decisione	
	risarcitoria che sarebbe scaturita dal contenzioso civile.	
	11.2 Non meritano accoglimento al riguardo le tesi difensive di	
	BATTAGLIA AGOSTINO, nella parte in cui assume che a dispetto dei	
	periodi valutati dal Giudice Civile, egli venne assunto il 12.9.2007 e cessò	
	dalle proprie funzioni nell'agosto 2012, perché, come già ampiamente	
	specificato, le diverse condotte illecite che hanno portato alla perdita di	
	chances, al demansionamento e al mobbing lavorativo, affondano le loro	
	radici nelle prime attività amministrative e gestionali poste in essere	
	dall'Amministrazione Franceschi all'indomani della riorganizzazione dei	
	servizi (e addirittura prima), e dunque il dott. BATTAGLIA AGOSTINO ne	
	fu a pieno titolo partecipe.	
	Né si può condividere che il suo intervento operasse solo sul piano	
	organizzativo e non riguardasse i singoli dipendenti: in disparte la	
	circostanza che, come ampiamente provato in atti, la dott.ssa Cappellaro	
	62	

	ebbe più volte a scrivere e a richiedere la cessazione delle condotte illecite	
	poste in essere nei suoi confronti, il BATTAGLIA AGOSTINO, che	
	rivestiva anche la posizione di Direttore generale, non poteva certo ignorare	
	che, pur in presenza di un istruttore contabile categoria D3, vincitore di	
	concorso, l'Amministrazione aveva deciso di accantonare tale figura	
	relegandola dapprima a funzioni marginali e successivamente addirittura	
	sostituendola con personale esterno, a dispetto della continua richiesta della	
	dipendente di essere reinserita nelle proprie funzioni e dell'attivazione di	
	diversi contenziosi proprio per tale motivo.	
	Fu del resto lo stesso BATTAGLIA AGOSTINO ad attestare la carenza di	
	personale che importava la necessità, in via amministrativa, di assumere un	
	nuovo dipendente per il servizio economico-finanziario nel novembre 2012,	
	cioè appena un mese dopo aver concesso, del tutto illogicamente,	
	l'aspettativa alla dipendente (con maggior qualifica rispetto al personale poi	
	selezionato) che anelava alla medesima posizione.	
	Non vi fu dunque alcuna estraneità del dott. BATTAGLIA rispetto	
	all'attività illecita compiuta dall'Amministrazione, ma anzi un fattivo	
	inserimento quantomeno in termini omissivi gravemente colposi.	
	11.3 Considerazioni analoghe riguardano la posizione della convenuta	
	MUSSO LUISA, le cui difese impropriamente riferiscono le responsabilità	
	oggi dedotte in giudizio in via esclusiva al Sindaco in virtù di un'affermata	
	competenza esclusiva all'adozione degli atti e riferiscono di una presunta	
	miglior qualificazione del dott. Pais Becher, assunto quale responsabile di	
	posizione organizzativa nel novembre 2012 rispetto alla dott.ssa Cappellaro,	
	che dunque non avrebbe avuto la possibilità di vedersi affidare la posizione	
	63	

	di responsabile del servizio economico-finanziario.	
	Il ragionamento è tuttavia inconferente, perché la qualifica amministrativa	
	viene nel sistema della Pubblica Amministrazione assunta a seguito di	
	Pubblico concorso e non può essere superata da personali convinzioni in	
	ordine al livello di preparazione, a prescindere dalla loro correttezza o meno.	
	Vero è invece che nella sua posizione di Segretario generale MUSSO	
	LUISA avallò l'assunzione di un'unità di personale da adibire alle funzioni	
	di responsabile del servizio economico-finanziario e successivamente	
	dispose l'assegnazione della dott.ssa Cappellaro all'Ufficio Tavolare prima e	
	all'Ufficio Anagrafe poi, ove la stessa non poteva che svolgere attività e	
	compiti di livello inferiore rispetto alle mansioni per le quali era qualificata e	
	per le quali era stata assunta a seguito di pubblico concorso.	
	11.4. Quanto alla posizione del sindaco FRANCESCHI, il Collegio ritiene	
	che, per quanto finora illustrato, vada affermata nei suoi confronti una	
	responsabilità a titolo di dolo in quanto principale responsabile del danno	
	cagionato al Comune di Cortina d'Ampezzo in tutte le sue declinazioni e	
	derivato senza ombra di dubbio dalla sua condotta illecita, grandemente	
	pregiudizievole per la dipendente Cappellaro, nella piena consapevolezza	
	delle conseguenze dannose sia per la vittima sia per l'Ente di cui era	
	rappresentante.	
	Va anche affermata la responsabilità dolosa del Vicesindaco POMPANIN	
	per il danno da perdita di chances provocato alla dipendente in	
	considerazione dei provvedimenti dal medesimo adottati nei confronti della	
	dipendente in piena condivisione delle scelte organizzative imposte dal	
	sindaco.	
	64	

	La condotta dolosa tenuta dagli stessi nella vicenda risulta evidente da	
	quanto finora esposto e trova ampi riscontri probatori come sopra	
	evidenziati.	
	12. Venendo alla quantificazione risarcitoria da porre a carico dei convenuti	
	responsabili, il Collegio ritiene che la quantificazione operata dalla Procura	
	erariale per euro 227.872,65 , non possa essere condivisa in quanto non tiene	
	conto dell'incidenza causale del comportamento omissivo degli altri organi	
	dell'amministrazione comunale i quali, pur essendo destinatari di plurime	
	segnalazioni da parte della dott.ssa Cappellaro, non sono mai intervenuti a	
	sua tutela (sia sufficiente verificare, ad esempio, come le diffide e	
	segnalazioni della dipendente, così come i ricorsi del lavoro, individuassero	
	anche nelle deliberazioni della Giunta Comunale gli atti amministrativi	
	illegittimi adottati nei suoi confronti).	
	Tale apporto causale omissivo può essere valutato in via equitativa nella	
	misura del 20% in considerazione della preponderante attività compiuta dai	
	vertici politici e amministrativi dell'Ente. Ne consegue che gli importi sopra	
	indicati relativi al danno da perdita di chances, al danno da	
	demansionamento e al danno da mobbing, devono essere ridotti in	
	corrispondente misura.	
	12.1 Il danno da perdita di chances (per il periodo 2010-2015), dunque, va	
	quindi riquantificato in euro 4.078,96 .	
	Lo stesso, in accoglimento dei criteri indicati dalla Procura regionale,	
	dev'essere attribuito, a titolo di dolo, in via principale e solidale ai convenuti	
	FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO.	
	Rispondono del medesimo danno per colpa grave e in via sussidiaria i	

	convenuti BATTAGLIA AGOSTINO e MUSSO LUISA in misura e nel	
	limite corrispondente al 50 per cento per entrambi (euro 2.039,48 cadauno)	
	in considerazione non solo del periodo in cui i suddetti si avvicendarono	
	nelle funzioni di Segretario generale, ma del pari apporto causale alla	
	produzione del danno.	
	12.2 Quanto al danno da demansionamento (accertato dal Giudice civile	
	per il periodo dal 2013 al 2015), lo stesso, quantificato in euro 56.723,47 (a	
	seguito della riduzione disposta per via del concorso causale degli altri	
	organi Amministrazione, nella misura del 20%), va addebitato integralmente	
	e a titolo di dolo al convenuto FRANCESCHI ANDREA per le ragioni sopra	
	esposte.	
	Dello stesso danno risponde a titolo di colpa grave e in via sussidiaria la	
	convenuta MUSSO LUISA nella misura del 30% (euro 17.017,04) in	
	considerazione del suo apporto causale alla produzione del danno.	
	12.3 Relativamente al danno da mobbing (accertato dal Giudice civile per il	
	periodo dal maggio 2012 al 2015), lo stesso, riquantificato in euro	
	121.495,76 (a seguito della riduzione disposta per via del concorso causale	
	degli altri organi Amministrazione nella misura del 20%), va imputato	
	integralmente e a titolo di dolo al convenuto FRANCESCHI ANDREA, per	
	le ragioni sopra esposte.	
	Dello stesso danno rispondono a titolo di colpa grave e in via sussidiaria i	
	convenuti MUSSO LUISA nel limite del 50% pari ad euro 60.747,88 e	
	BATTAGLIA AGOSTINO nella misura del 30% pari ad euro 36.488,72 in	
	considerazione del rispettivo apporto causale alla fattispecie.	
	In particolare, con riferimento alla posizione del sig. Battaglia e alla	

	percentuale di danno posta a suo carico va rilevato che, per quanto la	
	fattispecie dannosa si sia essenzialmente e prevalentemente realizzata	
	durante il periodo in cui fu Segretario generale la dott.ssa MUSSO LUISA,	
	le condotte mobbizzanti, come più volte ripetuto, ebbero inizio con gravi	
	illegittimità amministrative e gestionali fin dal 2007 in poi (l'assunzione di	
	un istruttore direttivo di categoria D1 al quale affidare le funzioni di	
	responsabile del Servizio economico-finanziario in danno della dott.ssa	
	Cappellaro (a partire dal luglio 2012) avvenne con la procedura di mobilità	
	attivata all'epoca in cui il BATTAGLIA AGOSTINO era ancora Segretario e	
	direttore generale dell'Ente).	
	13. Per quanto finora esposto, la domanda attorea va accolta ai sensi e nei	
	limiti sopra indicati nei confronti dei sigg. FRANCESCHI ANDREA,	
	POMPANIN ENRICO, MUSSO LUISA e BATTAGLIA AGOSTINO	
	mentre vanno assolti dagli addebiti loro contestati dalla Procura erariale i	
	sigg. IAPICHINO PAOLA FRANCESCA e TALAMINI CLAUDIO.	
	14. Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate a	
	carico di tutti i convenuti condannati con nota a margine della sentenza ai	
	sensi dell'art. 31, 5 comma, c.g.c..	
	Vanno, invece, liquidate le spese legali in favore dei convenuti prosciolti	
	IAPICHINO PAOLA LUISA e TALAMINI CLAUDIO, nella misura di	
	euro 1.500,00 ciascuno oltre, spese generali, IVA e CPA, come per legge, a	
	carico del Comune di Cortina d'Ampezzo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando:	
	67	

	a) Rigetta le eccezioni preliminari;	
	b) Assolve IAPICHINO e TALAMINI dagli addebiti formulati a loro carico;	
	c) Condanna FRANCESCHI ANDREA e POMPANIN ENRICO, in solido	
	tra loro, al pagamento a favore del pubblico erario e segnatamente del	
	Comune di Cortina d'Ampezzo dell'importo di euro 4.078,96 a titolo di	
	rifusione del danno indiretto cagionato all'Amministrazione comunale per	
	via del risarcimento del danno da perdita di chances disposto in favore della	
	dipendente Cappellaro Alessandra.	
	Condanna, altresì, per il medesimo danno, al pagamento in favore del	
	Comune di Cortina d'Ampezzo a titolo di colpa grave e in via sussidiaria i	
	convenuti BATTAGLIA AGOSTINO e MUSSO LUISA nel limite, per	
	ciascuno, dell'importo di euro 2.039,48 , pari al 50% della somma	
	complessiva.	
	Sulle somme come sopra indicate sono dovuti gli interessi legali dalla data	
	del deposito della sentenza sino al saldo;	
	d) Condanna FRANCESCHI ANDREA al pagamento a favore del pubblico	
	erario e segnatamente del Comune di Cortina d'Ampezzo dell'importo di	
	euro 56.723,47 a titolo di rifusione del danno indiretto cagionato	
	all'Amministrazione comunale per via del risarcimento del danno da	
	demansionamento disposto in favore della dipendente Cappellaro	
	Alessandra.	
	Condanna altresì, per il medesimo danno, al pagamento in favore del	
	Comune di Cortina d'Ampezzo a titolo di colpa grave e in via sussidiaria la	
	convenuta MUSSO LUISA che ne risponderà, nel limite del 30% dell'intera	
	somma, per euro 17.017,04 .	
	68	

	Sulle somme come sopra indicate sono dovuti gli interessi legali dalla data	
	del deposito della sentenza sino al saldo;	
	e) Condanna FRANCESCHI ANDREA al pagamento a favore del pubblico	
	erario e segnatamente del Comune di Cortina d'Ampezzo dell'importo di	
	euro 121.495,76 a titolo di rifusione del danno indiretto cagionato	
	all'Amministrazione comunale per via del risarcimento del danno da	
	mobbing disposto in favore della dipendente Cappellaro Alessandra.	
	Condanna, altresì, per il medesimo danno, al pagamento in favore del	
	Comune di Cortina d'Ampezzo a titolo di colpa grave e in via sussidiaria i	
	convenuti BATTAGLIA AGOSTINO e MUSSO LUISA in misura	
	rispettivamente del 30% il primo, pari a euro 36.488,72 e del 50% pari ad	
	euro 60.747,88 la seconda.	
	Sulle somme come sopra indicate sono dovuti gli interessi legali dalla data	
	del deposito della sentenza sino al saldo;	
	f) Liquidà le spese legali in favore dei convenuti prosciolti IAPICHINO	
	PAOLA LUISA e TALAMINI CLAUDIO, ponendole a carico del Comune	
	di Cortina d'Ampezzo in misura di euro 1,500,00 ciascuno, oltre, spese	
	generali, IVA e CPA, come per legge.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 aprile 2025.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	Roberto Angioni	Marta Tonolo
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente	
	69	

